


MANUALE PER LE PROCEDURE DI SOCCORSO PER ANIMALI INCIDENTATI

GUIDA PRATICA AL SERVIZIO





Direzione Sanità
Settore Prevenzione Veterinaria
Responsabile Dr. Gianfranco Corgiat Loja



SIMeVeP

Società Italiana di Medicina
Veterinaria preventiva

Presidente Dr. Aldo Grasselli



S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria
e Servizio Sovrazonale Veterinario

Direttore Dr. Vincenzo Fedele
Responsabile del Progetto

Tutor: *Dr. Mario Marino*

Testi ed immagini: *Dr.ssa Donatella De Somma, Dr.ssa Silvia Giraudo*

INDICE

Introduzione	pag 4
Legge 29 luglio 2012, n. 120: Art. 31	pag 7
Definizione di Primo Soccorso e Pronto Soccorso	pag 8
Specie animali a cui è destinato il Servizio di Soccorso	pag 9
Legislazione e specie animali	
Specie d'affezione	pag 10
Specie da reddito	pag 11
Specie protette	pag 12
Fauna selvatica omeoterma	pag 14
FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO	
Utente della strada coinvolto in incidenti da cui derivi danno a uno o più animali	pag 15
Comune	pag 17
Provincia	pag 18
ASL	pag 20
Ordine Provinciale dei Medici Veterinari	pag 23
Struttura Veterinaria	pag 24
Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria	pag 25
Ditta appaltatrice/Associazione di tutela dei diritti animali	pag 26
APPROFONDIMENTI FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO	
Obbligo di attivare l'intervento dei servizi di soccorso	pag 27
Il mancato intervento nel prestare il <i>Primo Soccorso</i> comporta delle sanzioni	pag 28
Cosa fare sul luogo dell'incidente	pag 29
Vedi "Bozza di Convenzione"	pag 32
Anagrafi attive in Italia	pag 33

INDICE

Incidenti con fauna selvatica:	
Programmi di prevenzione	pag 34
Come evitare di investire un selvatico	pag 35
N° telefonici per le emergenze	pag 35
Indennizzi	pag 36
Centri recupero animali selvatici regionali	pag 37
Elenco delle strutture veterinarie presenti sul territorio	pag 38
Sportello Animali di Affezione c/o Servizi Veterinari ASL: recapiti	pag 39
Indirizzi e contatti degli Ordini Provinciali	pag 41
Approfondimenti relativi alla figura del Veterinario Libero Professionista	pag 42
Allegato 4: Dimissioni e consegna dell'animale al proprietario	pag 43
Art 6 della Bozza di Capitolato :Collaborazione con il Servizio Veterinario	pag 44
Art 5 del della Bozza di Capitolato: Collaborazione con Associazioni Zoofile	pag 44
Figure professionali e strutture per il Pronto Soccorso	pag 45
Ospedale veterinario e Ambulanza Veterinaria	pag 46
Cattiva pratica: il privato cittadino agisce in totale autonomia trasportando l'animale presso un ambulatorio	pag 47
Allegato 3: Autocertificazione	pag 48
Come può agire il VLP non convenzionato?	pag 49
Art. 16 del Codice Deontologico dei Veterinari	pag 49
Ambulanza Veterinaria	pag 50
BOZZA DI CONVENZIONE	
Art 1 della Bozza di Capitolato: Oggetto del servizio	pag 54

INDICE

Art 2 della Bozza di Capitolato: Carattere del servizio della Ditta	pag 54
Art 3 della Bozza di Capitolato: Specifiche dei servizi richiesti alla Ditta	pag 54
Art 10 della Bozza di Capitolato: Approvazione da parte del Servizio Veterinario	pag 54
Buone pratiche della Ditta appaltatrice	pag 55

APPROFONDIMENTI BOZZA DI CONVENZIONE

Ditta appaltatrice e mezzi di trasporto	pag 61
Ditta appaltatrice e Pronta disponibilità	pag 61
Formazione e Sicurezza sul lavoro	pag 62
Figure professionali e strutture per il Pronto Soccorso	pag 63
Smaltimento delle spoglie	pag 64
Art 11 della Bozza di Capitolato: Aspetti applicativi giuridici	pag 65
Art 12 della Bozza di Capitolato: Normativa di riferimento	pag 65

SICUREZZA SUL LAVORO

Buone pratiche della Ditta Appaltatrice	pag 69
--	---------------

APPROFONDIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO

Corsi e procedure	pag 71
La sicurezza degli operatori	pag 72
Misure preventive	pag 73
D.P.I.	pag 74
Norme per la sicurezza sul lavoro	pag 76

ALLEGATI ALLA BOZZA DI CAPITOLATO

Allegato della Bozza di Capitolato	pag 77
Allegati 1, 2, 3, 4	pag 90-93
Allegati delle principali norme di riferimento	pag 94
Legenda	pag 107

INTRODUZIONE

Il manuale si prefigge di illustrare le recenti modifiche del codice della strada relative all'obbligo di primo soccorso per animali vittime di incidenti, individuando specifiche responsabilità e competenze dell'automobilista che ha causato il sinistro, del proprietario o detentore dell'animale e degli organismi istituzionali (amministrazioni comunali ed autorità competenti) a vario titolo coinvolti.

Con l'approvazione della **Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”**, il **Legislatore ha – infatti - riformulato** l'Art. 189, comma 9-bis del Codice della strada, disponendo l'obbligo di soccorso nei confronti degli animali incidentati.

Lo scopo principale è quello di fornire uno strumento di agevole consultazione per poter conoscere la normativa esistente e apprendere le buone pratiche utili sia per il cittadino sia per la programmazione ed organizzazione di servizi efficaci ed efficienti a tutela del benessere animale e della sicurezza a cura degli Enti preposti.

Il presente manuale, quindi, vuole essere una guida pratica per la definizione di procedure armonizzate e sostenibili nel rispetto della normativa vigente e della crescente sensibilità dei cittadini ai temi della tutela degli animali.

In linea di massima si può ipotizzare che l'obbligo di soccorso, per il comune cittadino, si identifichi di fatto con il dovere inderogabile di attivare i soggetti competenti e qualificati che possano realizzare l'intervento di soccorso previsto e prescritto.

Attualmente la Pubblica Amministrazione non ha ancora recepito compiutamente il nuovo dettato normativo non avendo organizzato ovunque un sistema efficace e capillarmente diffuso in grado di garantire le adeguate risposte che il cittadino si aspetta in caso di incidenti stradali con danno agli animali.

Sul territorio della Regione Piemonte esiste ed è attivo il Servizio di Pronta Disponibilità ASL dei Servizi Veterinari per le emergenze di carattere istituzionale, ma non esiste un Ospedale Veterinario Pubblico con presenza di personale sanitario H24, dotato di strumenti per la diagnostica di laboratorio e la diagnostica strumentale, che effettui attività di pronto intervento e di primo soccorso, con stabilizzazione del soggetto e successivo trasferimento del paziente presso altra struttura sanitaria, per l'approfondimento diagnostico, prognostico e la terapia.

È bene precisare che i Servizi Veterinari delle ASL, alla luce della vigente disciplina normativa e dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) attualmente riconosciuti, non sembra abbiano alcuna specifica competenza in materia di soccorso degli animali feriti e/o malati.

In particolare, per quanto concerne la fauna selvatica omeoterma, le funzioni amministrative in materia di protezione degli animali sono chiaramente attribuite alle Province (Legge 157/92).

Giova altresì ricordare come in capo ai proprietari / detentori di animali d'affezione vigono gli obblighi e le responsabilità stabilite dall'art. 3 della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e

controllo degli animali da affezione” e che, per quanto riguarda gli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è operante anche il divieto di abbandono stabilito dal vigente art. 727 del Codice Penale.

In linea generale, esaminata la normativa vigente, al Sindaco spetta un ruolo centrale ed importante nella tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, sarebbe quindi auspicabile che le Amministrazioni comunali, singole o associate, provvedano a stipulare apposite convenzioni finalizzate a garantire l’affidamento del servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati, eventualmente estendendo l’ambito di applicazione delle convenzioni già in atto in materia di randagismo canino e/o integrando (quando presenti) quelle per la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale, rimandando altresì alle Amministrazioni provinciali le analoghe competenze per la tutela della fauna selvatica omeoterma.

Il compendio, ricalcando la veste grafica e, per quanto possibile, l’impostazione di massima del “*Manuale di buone pratiche per gli animali da affezione*” già pubblicato, si dipana attraverso i più importanti riferimenti normativi ritenuti essenziali o pertinenti con schematizzazioni, chiarimenti ed approfondimenti; inoltre, per opportuna completezza, riporta integralmente in appendice le norme più importanti e la “*Bozza di capitolato per l’affidamento del servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati ed attività connesse*”.

LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 31

Modifiche agli articoli n. 177 e n. 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285/'92, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "*L'uso dei predetti **dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu)** è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto*, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285/'92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. *L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.* Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Cosa si intende per PRIMO SOCCORSO?

E' l'insieme di interventi, manovre o *azioni, posti in essere da qualunque operatore non professionale* che si trovi a dover affrontare un'emergenza sanitaria, in attesa dell'intervento di personale specializzato.

Cosa si intende per PRONTO SOCCORSO?

E' l'intervento di emergenza *operato da personale medico* che utilizza le *tecniche medico-chirurgiche* disponibili.

Gli *obiettivi* delle attività di **pronto soccorso** sono essenzialmente due:

- 1) risolvere le alterazioni che compromettono la sopravvivenza
salvare la vita
- 2) risolvere le situazioni che potrebbero compromettere una funzione
stabilizzare il paziente

Possono essere definite *prestazioni medico-veterinarie di pronto soccorso* quelle che *si somministrano all'animale in emergenza per un tempo non superiore a 72 ore.*

A QUALI ANIMALI CI RIFERIAMO QUANDO PARLIAMO DI PRIMO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO?

Legge 29 luglio 2010, n. 120

“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

Art. 31: modifica gli Artt. 177 e 189 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali, prevedendo:

- l'estensione dei casi in cui è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
- il nuovo **obbligo per l'utente della strada coinvolto in incidenti da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti**, di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali.

ANIMALI D'AFFEZIONE

Cane
Gatto
Furetto
Animali esotici
ecc.

ANIMALI DA REDDITO

Bovini
Equini
Ovini
Caprini
Avicoli
Conigli
ecc.

ANIMALI PROTETTI

Specie incluse nella
convenzione di
Washington CITES
(Appendici I/II/III),
recepita dal Regolamento
CE 388/97 e s.m.i. e dai
Regolamenti della
Commissione 865/06 e
100/08 (Allegati A/B/C)

ANIMALI SELVATICI

Legge 11.2.1992, n. 157

Art. 1, comma 1, La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale

LEGISLAZIONE E SPECIE ANIMALI

SPECIE D'AFFEZIONE

ANIMALI D'AFFEZIONE (E/O DA COMPAGNIA)

LEGGE	ARTICOLO
<p><i>Regione Piemonte, L.R. n. 34 del 26 luglio 1993</i> “Tutela e controllo degli animali da affezione,,</p>	<p><i>Art. 1, comma 2</i> ... gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.</p>
<p><i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003</i> “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy,,</p>	<p><i>Art. 1, comma 1</i> ... ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico per suo diletto e compagnia.</p>
<p><i>Legge 4 novembre 2010, n. 201</i> “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,,</p>	<p><i>Art. 1, comma 2</i> ... ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.</p>

LEGISLAZIONE E SPECIE ANIMALI

SPECIE DA REDDITO

**SPECIE ANIMALI
ALLEVATE**

Avicola
Bovina
Bufalina
Caprina
Cunicola
Equina
Ovina
Suina
Altre...

Anagrafi zootecniche

LEGISLAZIONE E SPECIE ANIMALI

SPECIE PROTETTE



Allegati II e III della “Convenzione di Berna”
adottata il 19 Settembre 1979; ratificata in Italia
prima dalla **Legge 503/81** poi **sostituita dalla Legge**
157/92

ESTRATTO

ALLEGATO II

Stato in vigore alla data del 1 Marzo 2002

Gli allegati sono regolarmente revisionati dal Comitato permanente

SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus

Cuon alpinus

Ursidae

Tutte le specie

Mustelidae

Gulo gulo

Mustela eversmannii

Mustela lutreola (*Lutreola lutreola*)

Lutra lutra

Vormela peregusna

Felidae

Caracal caracal

Felis silvestris

* *Lynx pardinus* (*Lynx pardina*)

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

Phoca hispida ladogensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Gazella subgutturosa

Gazella dorcas

Ovibos moschatus

Rupicapra rupicapra ornata

LEGISLAZIONE E SPECIE ANIMALI

SPECIE PROTETTE



Allegati II e III della “Convenzione di Berna”
adottata il 19 Settembre 1979; ratificata in Italia
prima dalla **Legge 503/81** poi **sostituita dalla Legge**
157/92

ESTRATTO

ALLEGATO III

Stato in vigore dal 1 Marzo 2002

Gli allegati sono regolarmente revisionati dal Comitato permanente

SPECIE DI FAUNA PROTETTE

CARNIVORA

Mustelidae

- Martes foina
- Martes martes
- Meles meles
- Mustela erminea
- Mustela nivalis
- Putorius (Mustela) putorius

Viverridae

- Tutte le specie

Felidae

- Lynx lynx

Phocidae

- Cystophora cristata
- Erignathus barbatus
- Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
- Phoca vitulina
- Phoca hispida (Pusa hispida)
- Halichoerus grypus

ARTIODACTYLA

Suidae

- Sus scrofa meridionalis

Cervidae

- Tutte le specie

Bovidae

- Bison bonasus
- Capra ibex
- Capra pyrenaica
- Ovis aries (musimon, ammon)
- Rupicapra rupicapra

LEGISLAZIONE E SPECIE ANIMALI

FAUNA SELVATICA OMEOTERMA

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Legge 11.2.1992, n. 157

Art. 1, comma 1, La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Art. 9, comma 1, Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. *Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna* secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

Legge 8 giugno 1990, n. 142

“Ordinamento delle autonomie locali”

Capo V - La provincia, Art. 14 (Funzioni)

1. *Spettano alla provincia* le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
 - e) *protezione* della flora e della *fauna*, parchi e riserve naturali;
 - f) caccia e pesca nelle acque interne.



**Tutti i selvatici sono animali protetti in quanto
“beni indisponibili dello Stato”,
indipendentemente dall'eventuale appartenenza a
specie in via di estinzione**

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Utente della strada coinvolto in incidenti da cui derivi danno a uno o più animali

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.1 Chiunque causi o sia coinvolto in un incidente con danno arrecato ad animali ha l'obbligo di prestare soccorso.</p>	<p>Attivare SOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ★negli orari di ufficio telefonando all'ASL o al Comune; ★fuori dagli orari di ufficio telefonando al numero di reperibilità veterinaria dell'ASL oppure, in mancanza, utilizzando i numeri d'emergenza: <ul style="list-style-type: none"> •Pronto Soccorso 118; •Carabinieri 112; •Polizia di Stato 113; •Corpo forestale dello Stato 1515. 	<p>Il Codice della Strada prevede l'obbligo di prestare soccorso in caso di incidente stradale con feriti.</p> <p>Per il Codice della strada l'obbligo riguarda chi ha causato l'incidente e chi è coinvolto.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano presenti animali feriti.</p>	<p>L. 120/10 (art 31 modifica artt 177 e 189 del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285)</p>
 <p>1.2 Mettere in sicurezza se stessi.</p>	<p>Parcheggiare in sicurezza indossando il giubbotto catarifrangente.</p>	<p>Evitare di mettere a repentaglio la propria vita.</p>	<p>Ogni volta che si è coinvolti in un incidente.</p>	<p>Circolare Ministero della Salute 4/8/10</p> <p>Circolare Ministero dell'Interno 18/5/11</p>
 <p>1.3 Mettere in sicurezza il luogo dove è avvenuto l'incidente.</p>	<p>Segnalare la presenza di incidente/ostacolo sulla carreggiata:</p> <ul style="list-style-type: none"> •accendere tutte le luci ; •esporre il triangolo di emergenza. 	<p>Evitare di essere causa di ulteriori danni e/o vittime e di mettere a repentaglio la propria vita.</p>	<p>Ogni volta che si è coinvolti in un incidente.</p>	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Utente della strada coinvolto in incidenti da cui derivi danno a uno o più animali

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 1.4 Valutare la gravità dell'incidente.	<p>Stabilire il numero dei feriti e valutare la gravità delle lesioni.</p>			
 1.5 Informare i servizi di soccorso.	<p>Fornire dati precisi sul luogo dell'incidente, tipo di veicoli coinvolti, numero di feriti, natura dei feriti (umani e animali) gravità delle lesioni, presenza di feriti bloccati nei veicoli.</p>	<p>Consentire ai servizi di soccorso di ottimizzare tempi e mezzi d'intervento</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano presenti animali feriti.</p>	<p>L. 120/10, (art 31 modifica artt 177 e 189 del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285)</p>
 1.6 Prestare soccorso.	<p>Agire con calma e prudenza nei limiti delle proprie capacità e competenze, astenendosi categoricamente dal praticare qualsiasi intervento o manovra sull'animale.</p>	<p>Evitare di essere causa di ulteriori danni e/o vittime; e di mettere a repentaglio la propria vita.</p>	<p>Ogni volta che che si è coinvolti in un incidente. e si intervenga per prestare soccorso.</p>	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Comune

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.7 Le Amministrazioni comunali, singole o associate, dovrebbero garantire il servizio di pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati rinvenuti sul territorio comunale.</p>	<p>Convenzionarsi con ditte che si occupino della cattura e del trasporto degli animali incidentati feriti o morti.</p> <p>Allertare la ditta di cattura su richiesta di intervento.</p>	<p>Ridurre i disagi ed arginare i rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali domestici e/o da reddito.</p>	<p>L 281/ 91 L R. 34/93</p>
 <p>1.8 Le Amministrazioni comunali dovrebbero essere in grado, direttamente o indirettamente, di verificare l'identificazione degli animali incidentati e/o identificare gli animali rinvenuti sul territorio.</p>	<p>Consentire ai vigili urbani di identificare gli animali, dotandoli dei lettori per i microchip identificativi degli animali (cane, gatto, equide)</p>	<p>Stabilire rapidamente se l'animale abbia un proprietario o meno.</p> <p>Stabilire chi si farà carico delle spese eventualmente sostenute.</p>		

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Provincia

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.9 La Provincia dovrebbe mettere in atto delle soluzioni per ridurre gli incidenti causati dalla fauna selvatica omeoterma.</p>	<p>Prevenire e limitare sul territorio il fenomeno degli incidenti stradali, potenziando la segnaletica.</p>	<p>Ridurre le conseguenze ed arginare i rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>		
 <p>1.10 La Provincia dovrebbe garantire il servizio di primo soccorso e pronto soccorso per la fauna selvatica omeoterma coinvolta in incidenti stradali.</p>	<p>1.10.1 Formare ed addestrare il personale addetto alla cattura ed al soccorso degli animali selvatici feriti (partecipazione a corsi mirati).</p>	<p>Consentire l'intervento rapido ed efficiente di personale preparato.</p> <p>Ridurre le conseguenze ed arginare i rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolte specie animali selvatiche.</p>	<p>Legge 142/90</p> <p>Legge 157/92</p> <p>Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2010</p>

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Provincia

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.10 La Provincia dovrebbe garantire il servizio di primo soccorso e pronto soccorso per la fauna selvatica omeoterma coinvolta in incidenti stradali.</p>	<p>1.10.2 Intervenire sugli animali selvatici incidentati/feriti.</p>	<p>Ridurre le conseguenze ed arginare i rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolte specie animali selvatiche.</p>	<p>L. 142//90 L. 157/ 92</p> <p>Circolare Ministero della Salute 4/8/10</p>
	<p>1.10.3 Richiedere l'intervento del veterinario ASL per l'eventuale eutanasia degli animali moribondi.</p>	<p>Tutelare il benessere animale, evitando inutili sofferenze.</p>		
	<p>1.10.4 Provvedere al recupero ed allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici.</p>	<p>Rimuovere ostacoli alla circolazione ed eliminare rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>		
	<p>1.10.5 Trasportare l'animale ferito e curabile presso il Centro di Recupero Animali Selvatici territorialmente competente.</p>	<p>Garantire che gli animali feriti siano sottoposti a cure veterinarie presso strutture opportunamente attrezzate.</p>		

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO ASL

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.11 Il Servizio Veterinario (SV) dell'Azienda Sanitaria Locale interviene per attivare il servizio di cattura/soccorso.</p>	<p>1.11.1 Attivare il servizio di cattura/ soccorso.</p>	<p>Agevolare gli interventi sul territorio.</p> <p>Tutelare il benessere animale.</p> <p>Garantire la tempestiva rimozione dei disagi ed eliminare rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali.</p>	<p>L. 281/1991</p> <p>L.R. 34/1993</p> <p>D.Lvo 502/ 99</p>
	<p>1.11.2 Coadiuvare, se necessario, la ditta incaricata nelle attività di identificazione dell'animale da compagnia o da reddito e supportare il rintraccio del proprietario.</p>	<p>Stabilire rapidamente se l'animale (cane, gatto/animale da reddito) ha un proprietario o no.</p> <p>Stabilire chi si farà carico delle spese di intervento e delle cure prestate.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali da compagnia o da reddito.</p>	<p>L.R. 18/2004</p>
	<p>1.11.3 Aggiornare in ARVET l'elenco delle strutture veterinarie presenti sul territorio.</p>	<p>Garantire alle Amministrazioni comunali una banca dati utile per predisporre le convenzioni di pronto soccorso.</p>		

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO ASL

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.11 Il Servizio Veterinario (SV) dell'Azienda Sanitaria Locale interviene per attivare il servizio di cattura/soccorso.</p>	<p>1.11.4 Detenere l'elenco degli autotrasportatori di animali da reddito.</p>	<p>Facilitare la reperibilità dei trasportatori.</p> <p>Garantire la tempestività di intervento.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolte specie animali da affezione, da reddito o protetti.</p>	
	<p>1.11.5 Detenere l'elenco delle stalle disponibili ad accogliere gli animali da reddito incidentati.</p>	<p>Tutelare la salute e il benessere animale.</p>		
 <p>1.12 Il Servizio Veterinario (SV) dell'Azienda Sanitaria Locale deve vigilare sull'applicazione di norme e convenzioni, nonché sull'appropriatezza degli interventi.</p>	<p>1.12.1 Vigilare e controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul servizio comunale di recupero e soccorso degli animali; • sul servizio di raccolta delle spoglie animali. 	<p>Tutelare la salute dell'animale.</p> <p>Garantire la messa in atto delle norme vigenti in materia di benessere animale e sicurezza delle strade.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente sia coinvolto un animale.</p>	<p>D.P.R. 320/1954 L. 281/1991 L.R. 34/1993</p>
	<p>1.12.2 Sottoporre ad osservazione sanitaria gli animali a rischio rabbia.</p>	<p>Tutelare la salute pubblica.</p> <p>Garantire l'attuazione delle norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente sia coinvolto un animale a rischio rabbia.</p>	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO ASL

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.13 II Veterinario Ufficiale (ASL) svolge funzioni di istituto .</p>	<p>1.13.1 Fornire chiarimenti all'utente in merito al funzionamento del servizio di Primo soccorso e Pronto soccorso attivato dall'Amministrazione Comunale.</p>	<p>Informare il cittadino sull'evoluzione della legge del Codice Stradale.</p>	<p>Ogni volta che il cittadino faccia richiesta di informazioni relativamente al soccorso degli animali incidentati.</p>	
	<p>1.13.2 Verificare i requisiti sanitari delle strutture destinate al ricovero in pronto soccorso.</p>	<p>Garantire il ricovero in strutture adeguatamente attrezzate ed autorizzate.</p>		
	<p>1.13.3 In fase di autorizzazione esprimere il parere per l'autorizzazione sanitaria delle strutture attrezzate e destinate al ricovero in pronto soccorso.</p>		<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolte specie animali selvatiche, domestiche o da reddito.</p>	
	<p>1.13.4 Verificare in fase di autorizzazione i requisiti sanitari dei mezzi destinati al trasporto degli animali feriti.</p>	<p>Garantire il trasporto con mezzi autorizzati al trasporto animale.</p>		

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Ordine provinciale dei medici veterinari

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.14 Gli Ordini Provinciali devono compilare e tenere aggiornato l'albo dei veterinari abilitati all'esercizio professionale.</p>	<p>Aggiornare l'elenco dei Veterinari Libero Professionisti (VLP).</p>	<p>Garantire l'intervento di professionisti abilitati.</p>	<p>Ogni volta che sia necessaria una prestazione veterinaria.</p>	
 <p>1.15 Gli Ordini Provinciali devono vigilare sulla corretta applicazione del Codice Deontologico.</p>	<p>Esaminare eventuali esposti sull'attività veterinaria.</p>	<p>Garantire la correttezza delle prestazioni veterinarie.</p>	<p>Nei casi in cui vengano presentati esposti che mettono in dubbio la correttezza delle prestazioni veterinarie.</p>	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Struttura Veterinaria

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.16 La Struttura Veterinaria che ha sottoscritto la convenzione con la Ditta di cattura deve rispondere a determinati requisiti.</p>	<p>1.16.1 Deve essere autorizzata per il Pronto Soccorso (PS) Veterinario 24 h (Ospedale Veterinario).</p>			
	<p>1.16.2 Deve essere convenzionata direttamente o indirettamente (tramite ditta convenzionata per il randagismo ad esempio) con il comune o il consorzio di comuni del territorio di riferimento.</p>	<p>Garantire l'intervento tempestivo di figure professionali a tutela della salute degli animali coinvolti nell'incidente.</p>	<p>Ogni volta che sia richiesto il suo intervento su un animale incidentato.</p>	<p>Conferenza Stato Regioni 26 novembre 2003, repertorio atti n. 1868</p>
	<p>1.16.3 Deve rispettare le norme della convenzione e del relativo capitolato.</p>	<p>L'inadempienza è motivo di esclusione.</p>		
	<p>1.16.4 Se l'animale ha un proprietario, deve contattarlo e concordare ulteriori prestazioni mediche e/o le modalità di dimissione.</p>	<p>Per mettere in atto tutte le procedure mediche veterinarie necessarie per la cura dell'animale oltre il Pronto Soccorso.</p>		

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.17. Il Presidio Multizonale supporta l'attività degli altri istituti.</p>	<p>1.17.1 Intervenire su richiesta, in casi di particolare emergenza, con mezzi idonei alla cattura e al trasporto di animali incidentati.</p>	<p>Per consentire la cattura e il trasporto di animali difficili da contenere.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolte specie animali da affezione, da reddito o protette e vi sia la necessità di contenere l'animale.</p>	
	<p>1.17.2 Contattare un privato munito di mezzi idonei nel caso di insufficienza dei mezzi posseduti.</p>	<p>Tutelare la salute e il benessere animale.</p> <p>Garantire la tempestiva rimozione dei disagi ed eliminare rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>		

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Ditta appaltatrice/Associazione di tutela dei diritti animali

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>1.18 La Ditta appaltatrice deve garantire i mezzi, le capacità e la tempistica.</p>	<p>1.18.1 Stipulare una convenzione con un VLP zoiatra (per gli animali da reddito e protetti) e con un ospedale veterinario (animali d'affezione) entrambi in grado di garantire la propria disponibilità ad intervenire 24 ore su 24.</p>	<p>Per garantire la tempestività di intervento.</p>		
	<p>1.18.2 Deve garantire la disponibilità di personale formato e di mezzi necessari alla cattura, all'identificazione e al trasporto di animali inavvicinabili (gabbie, museruole, guinzagli, cerbottane, queste ultime sottintendono la sedazione e quindi la presenza del VLP).</p>	<p>Garantire un livello di capacità di intervento che sia alto ed omogeneo.</p> <p>Tutelare la salute e il benessere animale.</p> <p>Garantire la tempestiva rimozione dei disagi ed eliminare rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>	<p>Ogni volta che sia richiesto il suo intervento per i soccorso di animali incidentati.</p>	<p>D.M. 217/2012</p>
	<p>1.18.3 Deve garantire correttamente cattura e trasporto degli animali incidentati presso la struttura veterinaria convenzionata.</p>			

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.1

Chiunque causi o sia coinvolto in un incidente con danno arrecato ad animali ha l'obbligo di prestare soccorso.

Obbligo di attivare l'intervento dei servizi di soccorso

CHIUNQUE
causa o sia coinvolto in un incidente con danno
arrecato ad animali ha l'obbligo di attivare
l'intervento di soccorso.

Investitore passivo

Conducente del veicolo che ha incidentato l'animale,
ma l'incidente è stato causato dal comportamento dello
stesso animale.

Investitore attivo

Conducente del veicolo che ha
causato l'incidente.



N° DI TELEFONO DELLE ISTITUZIONI A CUI RICHIEDERE DI ATTIVARE SOS

N° TEL

COMUNE

ORARI D'UFFICIO

N° TEL

ASL

118

EMERGENZA SANITARIA

112

CARABINIERI

113

POLIZIA DI STATO

1515

CORPO FORESTALE DELLO
STATO

FUORI ORARI
D'UFFICIO



Questi sono i numeri attualmente disponibili; in futuro sarà
auspicabile la realizzazione di un centralino di smistamento
regionale con un numero proprio

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimenti Punti

- 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
- 1.3 Mettere in sicurezza il luogo dove è avvenuto l'incidente;
- 1.4 Valutare la gravità dell'incidente;
- 1.5 Informare i servizi di soccorso;
- 1.6 Prestare soccorso.

IL MANCATO INTERVENTO NEL PRESTARE IL *PRIMO SOCCORSO* COMPORTA DELLE SANZIONI

RICORDA!

Il *Codice della Strada* prevede l'obbligo di prestare soccorso ad animali feriti nel corso di un incidente stradale.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

"Nuovo codice della strada"

Art. 189: Comportamento in caso di incidente

Comma 9-bis. *L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.*

Sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

"Nuovo codice della strada"

Art. 189: Comportamento in caso di incidente

Comma 9-bis.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Sanzione amministrativa da 78 a 311 euro

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimenti Punti

- 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
- 1.3 Mettere in sicurezza il luogo dove è avvenuto l'incidente;
- 1.4 Valutare la gravità dell'incidente;
- 1.5 Informare i servizi di soccorso;
- 1.6 Prestare soccorso.

COSA FARE SUL LUOGO DELL'INCIDENTE

METTERE IN SICUREZZA



segnalando ai veicoli che sopraggiungono la presenza dell'incidente/ostacolo sulla carreggiata, per evitare ulteriori danni e/o vittime:

- **Parcheggiare in sicurezza prima del luogo dell'incidente;**
- **Accendere tutte le luci;**
- **Indossare il “giubbino alta visibilità”;**
- **Esporre il triangolo di emergenza;**
- **Evitare di mettere a repentaglio la propria vita.**

**PRESTARE ATTENZIONE ALLA SCENA
DELL'INCIDENTE PER FORNIRE LE INFORMAZIONI
ALL'INTERLOCUTORE TELEFONICO ATTIVATO PER
L'EMERGENZA!**

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimenti Punti

- 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
- 1.3 Mettere in sicurezza il luogo dove è avvenuto l'incidente;
- 1.4 Valutare la gravità dell'incidente;
- 1.5 Informare i servizi di soccorso;
- 1.6 Prestare soccorso.

COSA FARE SUL LUOGO DELL'INCIDENTE



INFORMARE I SERVIZI DI SOCCORSO



fornendo dati precisi sul

- luogo dell'incidente;
- numero di feriti;
- gravità delle lesioni;
- presenza di feriti bloccati nel veicolo.

Sulla base degli elementi raccolti l'operatore telefonico del soccorso sarà in grado di valutare se oltre alla ditta di cattura vi sia la necessità di allertare le forze dell'ordine.

PRESTARE SOCCORSO

- Nei limiti delle proprie capacità e competenze, agire sempre con calma e prudenza:
- Alcune manovre od operazioni sono competenza di specialisti;
- Azioni errate, incongrue, eccessive possono aggravare le lesioni.

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimenti Punti

- 1.2 Mettere in sicurezza se stessi;
- 1.3 Mettere in sicurezza il luogo dove è avvenuto l'incidente;
- 1.4 Valutare la gravità dell'incidente;
- 1.5 Informare i servizi di soccorso;
- 1.6 Prestare soccorso.

COSA FARE SUL LUOGO DELL'INCIDENTE

SE SI POSSEGGONO

- CAPACITA',
- COMPETENZA,
- PREPARAZIONE (CORSO BLS VETERINARIO)

E LA SITUAZIONE LO CONSENTE,

(priva di rischi per la propria persona e per altri)

...si può **valutare lo stato di coscienza** dell'animale e intervenire a supportare le funzioni vitali di base sino all'intervento del **personale veterinario qualificato!**

N.B.

Sarebbe opportuno che il **personale incaricato di intervenire**, in caso di incidenti stradali, per il recupero ed il trasporto degli animali feriti al Pronto Soccorso Veterinario, convenzionato con il comune interessato, sia anche formato per l'eventuale intervento BLS.

Si ritiene una **buona pratica** anche incentivare la frequenza di **corsi BLS per gli accalappiatori** dei canili pubblici.

BLS:

Basic Life Support

o

Supporto di base alle funzioni vitali.

E' una **tecnica di primo soccorso** che può essere determinante nel salvare la vita di un paziente;

la **% di sopravvivenza** è più alta se si interviene entro la prima ora dal trauma!

La **precocità d'azione** è alla base della sopravvivenza del paziente!!

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.7
Le Amministrazioni comunali, singole o associate, dovrebbero garantire il servizio di pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati rinvenuti sul territorio comunale.

Vedi
“Bozza di Convenzione”

**LE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI SINGOLE O
ASSOCIATE DEVONO
CONVENZIONARSI CON...**

**...IL CANILE CHE
A SUA VOLTA
DEVE
CONVENZIONARSI
CON...**

**...LA DITTA APPALTATRICE
(per le altre specie animali)
CHE DEVE
CONVENZIONARSI CON...**

**...OSPEDALE
VETERINARIO,
STRUTTURA ATTIVA 24H
SU 24, PER ANIMALI
D'AFFEZIONE...**

**...VETERINARIO
ZOOIATRA CHE DA'
DISPONIBILITA' 24H
SU 24, PER ANIMALI
DA REDDITO...**

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punti 1.8
Identificazione degli animali
incidentati

Anagrafi
attive in Italia

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Specie animale	Sistema di identificazione	Normativa
CANI	Microchip	<i>Direttiva 92/65/CE</i> <i>Norme ISO 11784 e 11785</i> <i>Decisione 2003/803/CE</i> <i>Reg CE n. 998/2003</i> <i>Reg UE n. 438/2010</i> <i>OM 6 agosto 2008</i> <i>OM 22 luglio 2010</i>
GATTI FURETTI CONIGLI	Identificazione facoltativa con microchip.	
BOVINI	Marche auricolari	<i>Reg CE 1760/2000</i> <i>Reg CE 1082/2003</i>
OVICAPRINI	<ul style="list-style-type: none"> • Marche auricolari convenzionali • Marche auricolari elettroniche • Fascette al pastorale convenzionali • Fascette al pastorale elettroniche • Tatuaggio (eccetto capi destinati a scambi comunitari o export verso Paesi Terzi) • Bolo endoruminale elettronico • Transponder elettronico iniettabile 	<i>Reg CE 21/2004</i> <i>Reg CE 1560/2007</i> <i>Reg CE 933/2008</i> <i>Reg CE 759/2009</i>
SUINI	<ul style="list-style-type: none"> • Tatuaggio su orecchio sinistro (codice aziendale) • Tatuaggio su parte esterna delle cosce 	<i>Direttiva CE 2075/2008</i> <i>Disciplinare del consorzio di tutela DOP</i>
EQUIDI	Microchip e passaporto se nati dopo il 01/01/2007; Passaporto e scheda segnaletica se nati prima del 01/01/2007.	<i>Legge 1 agosto 2003, n. 200</i> <i>DM 5 maggio 2006</i> <i>DM 9 ottobre 2007</i> <i>D. Inter. 29 dicembre 2009</i>

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.9

Amministrazioni
provinciali e fauna
selvatica
omeoterma



Risulta praticamente
impossibile controllare i
movimenti degli animali
selvatici.

INCIDENTI CON FAUNA SELVATICA

Il Piemonte ospita numerose popolazioni di animali selvatici di grossa taglia.

Cinghiali, caprioli, cervi e daini rappresentano un serio problema per la sicurezza di chi percorre la rete stradale extraurbana, soprattutto nelle ore notturne.

La media annua di incidenti causati dall'impatto con fauna selvatica è superiore a 1000. Il dato è sottostimato, per effetto di mancate denunce e limiti di indennizzo.

Nelle Province maggiormente interessate dal fenomeno (Torino e Cuneo) sono in atto **programmi di prevenzione**, basati su

metodi diretti:

- dissuasori visivi
- dissuasori olfattivi
- ecodotti

metodi indiretti:

- potenziamento della segnaletica stradale
- monitoraggio dei tratti ad alta frequenza di incidenti
- educazione degli automobilisti

Info



La Regione Piemonte, in collaborazione con l'ACI Torino, ha realizzato una **Campagna di sensibilizzazione sul rischio di incidenti stradali con la fauna selvatica**. Il pieghevole fornisce sintetiche **norme di comportamento, recapiti utili ed informazioni per accedere all'indennizzo parziale dei danni subiti**. Iniziative parallele sono state avviate a livello provinciale.



www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm
www.acitorino.it
www.provincia.torino.it
www.provincia.cuneo.it

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento

Punto 1.9

Amministrazioni provinciali e fauna selvatica omeoterma

INCIDENTI CON FAUNA SELVATICA

Come evitare di incidentare un selvatico



RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA'	L'alta velocità è la prima causa di incidenti (riduce i tempi di reazione, allunga lo spazio di frenata)
RALLENTARE APPENA SI VEDE UN ANIMALE ATTRAVERSARE	Spesso gli animali si muovono in gruppo (quindi potrebbero seguirne altri)
EVITARE DI STERZARE DAVANTI ALL'ANIMALE	I danni maggiori conseguono spesso all'uscita di strada e/o all'impatto con un altro veicolo
ABBASSARE LE LUCI ABBAGLIANTI	Le luci negli occhi potrebbero bloccare l'animale sulla carreggiata
SUONARE IL CLacson	Il rumore in genere allontana l'animale

N° telefonici per le emergenze



EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA DI STATO	113
CARABINIERI	112
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1515
POLIZIA FAUNISTICO AMBIENTALE PROVINCIALE	
Torino Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Verbano Cusio Ossola Vercelli	0118613400 (reperibilità) 0131304567 0141433211 0158480676 0171445365 0321666469 / 473 / 424 / 480 3355985400/01 (reperibilità) 0161590343/344

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento

Punto 1.9

Amministrazioni provinciali e fauna selvatica omeoterma

INCIDENTI CON
FAUNA SELVATICA

INDENNIZZI



La **Regione Piemonte** - DPGR 14 luglio 2008 n. 12/R - ha istituito un **Fondo per il parziale indennizzo dei danni al veicolo causati dall'impatto con fauna selvatica ungulata (cinghiali, caprioli, cervi, daini)**

Per accedere al fondo il proprietario deve:

1. avvertire gli Agenti di Polizia Stradale o Faunistico-ambientali della Provincia, i quali redigono un verbale in cui deve comparire la causa dell'incidente;
2. inoltrare la richiesta alla Provincia competente (modulo prestampato) entro 30 giorni dall'evento;
3. allegare una copia del verbale dell'incidente, il preventivo di spesa, la documentazione attestante il luogo di immatricolazione del veicolo, una fotocopia di un documento di riconoscimento.

Sono indennizzabili solo i danni a veicoli immatricolati in Piemonte, in regola con il pagamento della tassa automobilistica

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento
Punto 1.9
 Amministrazioni provinciali e
 fauna selvatica omeoterma

**INCIDENTI CON
 FAUNA SELVATICA**

CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI REGIONALI

ALESSANDRIA	<p>C.R.A.S. LIPU Tigliole d'Asti (AT) LIPU - Sezione di Asti Frazione Vaglierano 64 - 14100 Asti Telefono 347 2425611</p>
ASTI	<p>C.R.A.S. LIPU Tigliole d'Asti (AT) LIPU - Sezione di Asti Frazione Vaglierano 64 - 14100 Asti Telefono 347 2425611</p>
CUNEO	<ul style="list-style-type: none"> • C.R.A.S. Bernezzo (CN) Via Alpi 25 - 12010 Bernezzo Telefono/Fax 0171 82305 Cellulare 328 5325296 info@centrorecuperoselvatici.it • C.R.A.S. Racconigi (CN) Associazione Centro Cicogne & Anatidi Via Stramiano 30 – 12035 Racconigi Telefono 0172 83457
NOVARA	
TORINO	
VERBANIA	<p>C.R.A.S. Villa Pallavicino (VB) Provincia del Verbano Cusio Ossola - Terzo Settore Via dell'Industria 25 - 28924 Verbania Telefono 0323 4950255</p>
VERCELLI	
BIELLA	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.11.3

Il SV ASL aggiorna in ARVET l'elenco delle strutture veterinarie presenti sul territorio.

(Elenco aggiornato Novembre 2011)

I SERVIZI VETERINARI DELLE ASL



Fonte: http://www.arvetpiemonte.it/ambiti_territoriali

ALESSANDRIA	<ul style="list-style-type: none"> • Clinica veterinaria Corso Merenco 167 - Novi Ligure • Clinica Veterinaria Città di Casale Monferrato Corso Valentino 35 - Casale Monferrato
ASTI	<ul style="list-style-type: none"> • Clinica Veterinaria Sacco di Valpreda Via Gozzano 5 – Asti
CUNEO	<ul style="list-style-type: none"> • Clinica Veterinaria Agrilab srl Regione Madonna dei Prati 315 – Centallo • Clinica Veterinaria Privata Savigliano srl Via Assietta 4 - Savigliano • Ospedale Veterinario Cuneese Via Cuneo, 52/n - Borgo San Dalmazzo
NOVARA	<ul style="list-style-type: none"> • Clinica Veterinaria Lago Maggiore <ul style="list-style-type: none"> • Corso Cavour 3 – Dormelletto
TORINO	<ul style="list-style-type: none"> • ADLER Corso Torino 6 - Rivoli • ANUBI Strada Genova 299/A - Moncalieri • Centro Veterinario A.V.A.P. di Chiabrando Dr. Fulvio Via Molino delle Lime 4/a - Pinerolo • Centro Veterinario Monviso di Raineri Drs. Rossanna Via Valpellice 39 - San Secondo di Pinerolo • Centro Veterinario Torinese srl - Clinica La Colletta Lungo Dora Colletta 147 - Torino • Clinica Veterinaria Europa Corso Marconi 17 - Torino • Clinica Veterinaria LA.ECO.VET. Via S.Francesco Sales 6 - Carmagnola • Clinica Veterinaria Piazza d'Armi Corso Unione Sovietica 89/a - Torino • Croce Blu sas di Piotti Giovanna & c. sas Superstrada Torino-Pinerolo - Piossasco • Clinica veterinaria Vet Service Via Cecchi 70 - Torino • Ospedale Didattico Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Patologia Animale Via Leonardo da Vinci 48 - Grugliasco • Ospedale Veterinario San Francesco snc di Modonese Drs. Fulvia e Bartolini Dr. Sergio Corso Susa 242 – Rivoli
VERBANIA	
VERCELLI	
BIELLA	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.13.1

Il Servizio Veterinario può essere contattato per chiarimenti.

I SERVIZI VETERINARI DELLE ASL



Fonte: http://www.arvetpiemonte.it/ambiti_territoriali

SPORTELLI ANIMALI DI AFFEZIONE c/o SERVIZI VETERINARI ASL

	Indirizzo	Telefono	Fax
ASL TO 1	Via Parella, 6 Torino (TO)	011. 70 95 88 17	011. 70 95 88 30
ASL TO 3	Via Balegno, 6 Rivoli (TO)	011. 95 51 714	011. 95 51 791
ASL TO 4	Via Cavour, 29 Cirie' (TO)	011. 92 17 617	011. 92 17 639
ASL TO 5	Via Pastrengo, 2 Moncalieri (TO)	011. 69 30 420	011. 69 30 430
ASL VC	Via Benadir, 35 Vercelli (VC)	0161.59 30 90	0161. 21 08 87
ASL BI	Via Don Sturzo, 20 Biella (BI)	015. 35 03 688	015. 35 03 005
ASL NO	Viale Roma, 7 Novara (NO)	0321. 37 44 17	0321. 37 43 69
ASL VCO	Via IV Novembre, 294 Omega (VB)	0323.86 80 60	0323.86 80 60
ASL CN 1	C.so Francia, 10 Cuneo (CN)	0171. 45 01 43	0171. 45 01 62
ASL CN 2	Via Vida, 10 Alba (CN)	0173. 59 43 50	0173. 31 60 27
ASL AT	Via Conte Verde, 125 Asti (AT)	0141. 48 40 26	0141. 48 40 91
Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione Veterinaria	C.so Stati Uniti, 1 Torino (TO)	011. 43 22 865	011. 43 23 631
Presidio Multinazionale di Profilassi e Polizia Veterinaria di Alessandria	Via Venezia, 6 Alessandria (AL)	0131. 30 69 31	0131. 26 64 28

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.13.1

Il Servizio Veterinario può essere contattato per chiarimenti.

I SERVIZI VETERINARI DELLE ASL



Fonte: http://www.arvetpiemonte.it/ambiti_territoriali

SPORTELLI ANIMALI DI AFFEZIONE c/o SERVIZI VETERINARI ASL

	Indirizzo di posta elettronica	Sito web
ASL TO 1	saa@aslto1.it	
ASL TO 3	veterinario@asl5.piemonte.it	
ASL TO 4	sportello.animali@aslto4.piemonte.it	www.aslto4.piemonte.it
ASL TO 5	anagrafe.canina@aslto5.piemonte.it	www.aslto5.piemonte.it
ASL VC	sportello.animali@aslvc.piemonte.it	www.aslvc.piemonte.it
ASL BI	info.igieneurbanavet@aslbi.piemonte.it	www.aslbi.piemonte.it
ASL NO	animaliaffezione@asl.novara.it	www.asl.novara.it
ASL VCO	animaliaffezione@aslvc.it	www.aslvco.it
ASL CN 1	animali.affezione@aslcn1.it	www.aslcn1.it
ASL CN 2	animalidacompania@aslcn2.it	www.aslcn2.it
ASL AT	segreveta@asl.at.it	www.asl.at.it
Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione Veterinaria	anagrafe.canina@regione.piemonte.it	www.regione.piemonte.it www.arvetpiemonte.it
Presidio Multinazionale di Profilassi e Polizia Veterinaria di Alessandria	presmultvet@aslal.it	http://www.aslal.it

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.14

Gli Ordini Provinciali devono compilare e tenere aggiornato l'albo dei veterinari abilitati all'esercizio professionale.

Indirizzi e contatti degli Ordini Provinciali

	<p><i>FNOVI - Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani</i> Via del Tritone, 125 - 00187 Roma Telefono 06 4881190 / 485923 - Fax 06 4744332 info@fnovi.it</p>
<p>ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI VETERINARI</p> 	<p>ALESSANDRIA Via Faà di Bruno 56 - 15100 Alessandria Telefono 0131 68251 - Fax 0131 68251 orvetal@libero.it</p>
	<p>ASTI Viale Pilone 113 - 14100 Asti Telefono 0141 274940 / 272858 - Fax 0141 272573 info@veterinariasti.it</p>
	<p>CUNEO Via Mameli 4/bis - 12100 Cuneo Telefono 0171 692195 - Fax 0171 692708 info@veterinaricuneo.it</p>
	<p>NOVARA Via Torelli 31/A - 28100 Novara Telefono 0321 410130 - Fax 0321 410068 omceono@tin.it</p>
	<p>TORINO Corso Leone 36 - 10141 Torino Telefono 011 3850769 - Fax 011 3851267 ordine@veterinaritorino.it</p>
	<p>VERBANIA Piazza Aldo Moro 5 - 28921 Verbania Telefono 0323 516646 - Fax 0323 519578 medvco@tin.it</p>
	<p>VERCELLI e BIELLA Piazza della Vittoria 3 - 13100 Vercelli Telefono 0161 217310 - Fax 0161 207496 veterinari@omv-vercelli-biella.com</p>
	<p>ASSOCIAZIONE CONSIGLI ORDINI PROVINCIALI MEDICI VETERINARI REGIONE PIEMONTE Corso Leone 36 - 10136 Torino Telefono 335 1220656 - Fax 011 3851267 www.ordineveterinaripiemonte.it</p>
	

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento **Punti 1.16.1 e 1.16.2** Veterinario libero professionista

A tutela della qualità del servizio e del benessere animale, come requisiti minimi il veterinario che ha sottoscritto la convenzione deve:

- essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari;
- essere dotato di idonea attrezzatura (strumenti, farmaci ...);
- essere dotato di idonei DPI.

Approfondimento **Punto 1.16.4** Veterinario libero professionista; Dimissioni dell'animale

La consegna dovrà essere registrata su apposita scheda segnaletica, compilata con i dati identificativi della persona che ritira l'animale e firmata (Allegato 4).

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Allegato 4: Modulo di consegna animale di proprietà post intervento di pronto soccorso

Il/La Dr./Dr.^{ssa} _____ della Struttura Veterinaria _____ convenzionata con il Comune / consorzio di Comuni _____ per il servizio di pronto soccorso veterinario su animali incidentati

CONSEGNA:

in data _____ alle ore _____ il seguente animale:

- Cane: razza _____ sesso M F
età _____ taglia _____ mantello _____
- Gatto: sesso M F età _____ mantello _____
- Altro _____

rinvenuto in data _____ in via/piazza/località _____
_____ nel Comune di _____

e sottoposto a cure veterinarie d'urgenza in Pronto Soccorso.

AL/ALLA

Sig./ra _____
Codice fiscale _____ nato/a _____
(prov. _____) il _____, residente in via/piazza _____
a _____ (prov. _____), tel. _____
Documento di identità tipo _____ numero _____

- previo pagamento della fattura n. _____ in data _____ (importo € _____)
- con impegno di pagamento delle prestazioni veterinarie di cui alla fattura n. _____ in data _____ (importo € _____) e richiesta di regolarizzare al più presto la posizione contabile, specificando che in difetto si procederà ad adire le vie legali

Si rilascia al proprietario copia della cartella clinica dell'animale.

Il Veterinario della Struttura Veterinaria

Il proprietario dell'animale

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punti 1.11 e 1.12 Servizio Veterinario ASL

Art 6 della Bozza di Capitolato (Collaborazione con il Servizio Veterinario)

Servizio Veterinario dell'ASL **espleta d'istituto**:

- 1) la vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di recupero e soccorso degli animali e sul servizio di raccolta delle spoglie animali;
- 2) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali il controllo durante il periodo di osservazione sanitaria dei cani in canile, la profilassi per rabbia ed echinococcosi (ove epidemiologicamente necessaria) e la vaccinazione contro le malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri cani (parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi), registrando e firmando la scheda sanitaria;
- 3) le operazioni di segnalazione ed identificazione degli animali tramite sistemi identificativi previsti dalla normativa, con redazione della relativa certificazione.
- 4) la redazione del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione.

Approfondimento Punto 1.18 Ditta appaltatrice e Associazione di tutela dei diritti animali

Art 5 del della Bozza di Capitolato (Collaborazione con Associazioni Zoofile)

Il Comune potrà avvalersi dell'ausilio di Associazioni zoofile di volontariato iscritte al registro regionale riconosciute dalla Regione Piemonte, tramite stipula di protocollo di intesa da sottoscrivere da parte dai contraenti.

Nello specifico le Associazioni zoofile potranno operare prendendosi immediata cura degli animali incidentati sul luogo del ritrovamento, attivando la richiesta di intervento secondo le modalità contemplate nel presente protocollo, fornendo - *in attesa dell'arrivo dell'automezzo per il trasporto degli animali della ditta appaltatrice* - il primo soccorso, seguendo le istruzioni del medico veterinario della struttura sanitaria convenzionata per il pronto soccorso, ricercando possibilità di ricovero ed adozione per gli animali senza proprietario, segnalando eventuali problemi anche sanitari e fornendo suggerimenti utili alla tutela del benessere animale.

NB

**L'Associazioni di tutela
dei diritti animali e la
Ditta appaltatrice
possono coincidere!!**

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.18

La Ditta appaltatrice deve garantire i mezzi, le capacità e la tempistica.

Figure professionali e strutture per il Pronto Soccorso

LA DITTA DEVE INDICARE

Il **veterinario libero professionista (VLP)**, reperibile 24 ore su 24, incaricato dell'assistenza zoiatrica:

- nominativo;
- numero e sede di iscrizione all'albo;
- recapito;
- competenza di specie animale.

L'**ospedale veterinario** di riferimento per gli animali feriti rinvenuti nell'ambito territoriale coperto dalla convenzione, specificandone:

- denominazione;
- indirizzo;
- nome del responsabile sanitario;
- telefono;
- numero e data dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco.

NB

La relativa convenzione dovrà essere firmata entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'appalto.

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.18
La Ditta appaltatrice deve garantire i mezzi, le capacità e la tempistica.

Ospedale veterinario e Ambulanza Veterinaria

COSA DICE LA LEGISLAZIONE?

La **legislazione nazionale e regionale disciplina** i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali delle strutture veterinarie private e pubbliche, differenziando fra pronto soccorso, ospedale e strutture aperte 24 ore (l'elenco è disponibile su ARVET).

Conferenza Stato Regioni 26 novembre 2003, repertorio atti n. 1868

Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private

Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 aprile 2006, n. 21-2685

Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di recepimento e attuazione dell'Accordo Tra Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private:

- **Ambulatorio veterinario:** la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti. In tali strutture è previsto l'accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, deve essere nominato un direttore sanitario medico veterinario.
- **Clinica veterinaria o casa di cura veterinaria:** la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico ed è tenuta ad individuare un direttore sanitario medico veterinario.
- **Ospedale veterinario:** la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario individua un direttore sanitario medico veterinario.
- **Mezzi di soccorso*** (vedi pag 53): ambulanze veterinarie regolamentate dal **Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012, n. 217.**

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti



**Approfondimento
Cattiva pratica
relativa alla voce
“Utente della strada
coinvolto in incidenti
da cui derivi danno a
uno o più animali”**

Come potrebbe evolvere la vicenda qualora il **privato cittadino** per diverse ragioni (ad esempio non è informato sull'esistenza di una convenzione tra Amministrazioni comunali e Ditta appaltatrice; oppure non esiste una convenzione) *dovesse prestare egli stesso soccorso all'animale incidentato* e trasportarlo presso una struttura non convenzionata.

Nota Bene!!

“Condizioni per l'eventuale accettazione e soccorso di animali consegnati da privati cittadini”.

La **Bozza di Capitolato** prevede che l'eventuale accettazione presso ospedali veterinari e/o cliniche di animali malati e/o feriti direttamente trasportati e/o consegnati da **privati cittadini**, che li abbiano soccorsi, sia subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Modulo di Autocertificazione (Allegato 3).

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimento

Allegato 3: Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva)

(Art. 46, lettera a, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sig./Sig.ra _____
nata a _____, il _____
residente a _____ in via/piazza _____
tel. _____;

documento (carta d'identità/patente/passaporto): _____;
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di aver rinvenuto in via/piazza/località _____

nel Comune di _____

un animale incidentato vagante, ferito e/o malato:

Cane: razza _____ sesso M F
età _____ taglia _____ mantello _____

Gatto: sesso M F età _____ mantello _____

Altro _____

Il suddetto animale presenta la seguente sintomatologia apparente: _____

Ulteriori dichiarazioni: _____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data _____
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire in presenza dell'impiegato dell'Ente che richiede il certificato.

Parte riservata all'operatore della Struttura veterinaria convenzionata

Il sottoscritto _____, preso in custodia l'animale di cui
sopra, lo consegna:

- Al Sig. _____
- Al Veterinario Dr. _____

Data _____ ore _____
Firma dell'operatore

L'Amministrazione comunale potrà eseguire i controlli del caso per accertare se le prestazioni medico-veterinarie elargite per la cura di un animale rientrano nell'ambito dei servizi contemplati dalla convenzione oppure debbano essere addebitate al proprietario, al detentore o al richiedente la prestazione. Sarà cura dei Veterinari liberi professionisti, debitamente informati, provvedere a ragguagliare i richiedenti se le prestazioni necessarie e/o richieste per l'animale da loro conferito possono rientrare nei servizi contemplati dalla convenzione.

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

 **Approfondimento**
Cattiva pratica
relativa alla voce
“Utente della strada
coinvolto in
incidenti da cui
derivi danno a uno o
più animali”

Come può agire il **VLP non convenzionato**?

Qualora non sia stata attivata alcuna convenzione, il Veterinario Libero Professionista coinvolto può intervenire nel rispetto del Codice Deontologico.

NB

Il **VLP convenzionato** avendo sottoscritto il capitolato è tenuto a prestare soccorso all'animale ferito per stabilizzare le condizioni del paziente in pronto soccorso (72 h).

Codice Deontologico dei Veterinari

(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani)

L'Art. 16 sancisce un generico dovere “etico” di assistenza per il medico veterinario: nei casi di urgenza ai quali è presente deve prestare le prime cure agli animali nella misura delle proprie capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica ed adeguata assistenza.

La richiesta di una prestazione medico veterinaria ad un libero professionista determina l'insorgenza di un rapporto contrattuale fra le parti che, qualora concordato, ingenera anche i rispettivi obblighi. In particolare è sempre obbligato al pagamento della prestazione colui che la richiede al medico veterinario, sia esso un privato o un agente o un'autorità pubblica. E' pertanto facoltà del libero professionista esigere l'onorario come opporre eventuale rifiuto alla prestazione.

La parcella del VLP verrà corrisposta:

- dal **Comune** se l'animale non ha un proprietario e dalla Provincia in caso sia un selvatico;
- dal **proprietario** se l'incidente è la conseguenza dell'omessa custodia dell'animale;
- dall' **RCAuto** se la responsabilità dell'incidente è del guidatore che ha investito l'animale (la **richiesta di risarcimento** è inoltrata da parte del Comune/ Provincia se l'animale è un vagante; dal proprietario qualora appartenga a qualcuno).

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.18
La Ditta appaltatrice deve garantire i mezzi, le capacità e la tempistica.

Ambulanza Veterinaria

AMBULANZA VETERINARIA



E' del 26 luglio 2012

Il **Consiglio di Stato** ha approvato lo schema di regolamento del **Ministero dei Trasporti**:
Otto articoli per mettere su strada le *ambulanze veterinarie e i mezzi di soccorso*.



D.M. 9 ottobre 2012, n. 217

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, **della legge 29 luglio 2010**, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

FIGURE E SERVIZIO DI SOCCORSO

Approfondimenti

Approfondimento Punto 1.18

La Ditta appaltatrice deve garantire i mezzi, le capacità e la tempistica.

Ambulanza Veterinaria

D.M. 9 ottobre 2012, n. 217

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, **della legge 29 luglio 2010**, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

Art. 1 : Ambito di applicazione.

comma 1...il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari di autostrade, impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale;

comma 2: Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo art 6, si applica la disciplina contenuta nell'art 156 del Codice della Strada.

Art. 6: Stato di necessità.

1. Ai sensi dell'art 177, comma 1, del Codice della Strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulazione senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.



BOZZA DI CONVENZIONE

N.B.!!!

LA DITTA APPALTATRICE PER GLI ANIMALI DA
AFFEZIONE PUO' COINCIDERE CON
L'ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE IL CANILE O CON
LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
ANIMALI

LE **AMMINISTRAZIONI COMUNALI**
SINGOLE O ASSOCIATE DEVONO
CONVENZIONARSI CON...

...IL **CANILE** CHE A SUA
VOLTA DEVE
CONVENZIONARSI
CON...

...LA **DITTA APPALTATRICE**
("per le altre specie animali")
CHE DEVE
CONVENZIONARSI CON...

...**OSPEDALE
VETERINARIO,**
STRUTTURA ATTIVA 24H SU
24, PER ANIMALI
D'AFFEZIONE...

...**VETERINARIO
ZOOIATRA** CHE DA'
DISPONIBILITA' 24H
SU 24, PER ANIMALI
DA REDDITO...

BOZZA DI CONVENZIONE

ART. 1 DELLA BOZZA DI CAPITOLATO (OGGETTO DEL SERVIZIO)

L'ATTIVITA' DELLA DITTA COMPORTA LA GESTIONE DI 4 SERVIZI:

- 1) Recupero e trasporto dell'animale presso strutture di cura, autorizzate e convenzionate con il Comune o il consorzio di Comuni;
- 2) Erogazione di prestazioni di primo soccorso (in loco) e pronto soccorso (presso strutture veterinarie autorizzate e convenzionate) a tutela della salute e del benessere dell'animale;
- 3) Consegna dell'animale stabilizzato al rispettivo proprietario o trasferimento presso strutture di degenza e custodia convenzionate con il Comune di ritrovamento (in caso di animali senza proprietario);
- 4) Recupero e smaltimento delle spoglie degli animali incidentati venuti a morte.

ART. 2 DELLA BOZZA DI CAPITOLATO (CARATTERE DEL SERVIZIO DELLA DITTA)

- Il servizio in oggetto è considerato “**pubblico servizio**” e come tale non può essere sospeso né rifiutato, senza debito preavviso né autorizzazione.
- Il servizio deve essere **garantito 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi**, espressamente su chiamata da parte del Servizio Veterinario ASL territorialmente competente, dell'Amministrazione comunale (*Allegato 1: “Modulo ricevimento segnalazione animali vaganti feriti e/o malati”*), o delle Forze dell'Ordine.

ART. 3 DELLA BOZZA DI CAPITOLATO (SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI ALLA DITTA)

I servizi di cui all'articolo 1 devono essere garantiti dall'appaltatore nel rispetto dei requisiti minimi individuati dall'ASL territorialmente competente.

ART. 10 DELLA BOZZA DI CAPITOLATO (APPROVAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO)

- **Prima di bandire la gara pubblica per l'appalto dei servizi in oggetto, il capitolato - limitatamente agli aspetti di specifica competenza - deve essere sottoposto a valutazione ed approvazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.**
- **Una volta stipulata la convenzione tra Comune o consorzio di Comuni con la ditta aggiudicatrice della gara, dovrà esserne depositata copia presso l'ASL di competenza.**

BOZZA DI CONVENZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>2.1 La ditta appaltatrice deve essere dotata di idonea attrezzatura (in funzione della specie animale d'interesse)</p>	<p>2.1.1 Deve munirsi di mezzi attrezzati (ambulanze veterinarie e/o veicoli per il trasporto) per il soccorso e/o il trasporto di animali feriti e/o incidentati d'affezione, da reddito o protetti (fatta eccezione per la fauna selvatica omeoterma di competenza della Provincia).</p>	<p>Per consentire il trasporto degli animali feriti in condizioni di totale sicurezza e nel rispetto del benessere animale.</p> <p>Per consentire la cattura e la contenzione degli animali feriti nel rispetto del benessere animale</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali.</p>	<p>D.M. 127/12</p>
	<p>2.1.2 Deve munirsi di strumenti idonei per la cattura (rete, gabbia trappola, corde ...).</p>			
	<p>2.1.3 Deve munirsi di strumenti idonei di contenimento (cassone autorizzato, gabbia, recinto, telo protettivo, barella, gambali ...).</p>			

BOZZA DI CONVENZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA	
 <p>2.2 La Ditta è tenuta a mettere in atto quanto riportato nel contratto sottoscritto con il Comune.</p>	<p>2.2.1 Deve intervenire esclusivamente su richiesta del Comune, delle Forze dell'Ordine o del Servizio Veterinario dell'ASL competente.</p>	<p>Rispettare le norme e le disposizioni del capitolato sottoscritto.</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali.</p>		
	<p>2.2.2 Deve garantire l'intervento tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24 (Art 2 del Capitolato).</p>				
	<p>2.2.3 Deve garantire l'arrivo sul posto con la massima urgenza.</p>	<p>Rimuovere ostacoli alla circolazione ed eliminare rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>			
	<p>2.2.4 Deve fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità.</p>	<p>Facilitare l'intervento in caso di urgenza.</p>			<p>D.L.vo 202/2001</p>
	<p>2.2.5 Deve avvalersi esclusivamente di personale addestrato (incentivare la frequenza di corsi di formazione!).</p>	<p>Tutelare la salute e il benessere animale.</p> <p>Evitare i rischi connessi all'intervento.</p>			<p>D.L.vo 25/2002</p> <p>D.L.vo 235/2003</p> <p>D.L.vo 195/2006</p> <p>D.L.vo 257/2006</p> <p>L.123/2007</p>
	<p>2.2.6 Deve dotare il personale addetto di idonei DPI (occhiali e guanti protettivi, tute monouso ...).</p>	<p>Garantire la "sicurezza degli operatori sul lavoro".</p>			<p>D.L.vo 257/2007</p> <p>D.L.vo 81/2008</p>

BOZZA DI CONVENZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>2.2 La Ditta è tenuta a mettere in atto quanto riportato nel contratto sottoscritto con il Comune.</p>	<p>2.2.7 Deve garantire l'intervento di recupero in forma autonoma, salvo i casi in cui si renda obbligatorio l'ausilio delle Forze dell'Ordine (es. strade ad intenso traffico, proprietà private, incidenti, crolli, incendi, allagamenti ed altre situazioni di rischio per l'incolumità dell'operatore) o del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (es. tele-narcosi, animali pericolosi ed inavvicinabili).</p>	<p>Per consentire l'allontanamento degli animali feriti dal sito dell'incidente nel minor tempo possibile</p>	<p>Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali.</p>	
	<p>2.2.8 Deve garantire l'immediato trasporto dell'animale ferito e/o in pericolo di vita presso la struttura veterinaria di pronto soccorso convenzionata con il Comune. In caso di dubbi e/o contestazioni sull'accettabilità del paziente è necessario acquisire la preventiva autorizzazione del Veterinario ASL reperibile (<i>Allegato 2</i>).</p>	<p>Per consentire all'animale di essere sottoposto quanto prima all'intervento di pronto soccorso presso una struttura adeguata.</p>		

BOZZA DI CONVENZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p data-bbox="97 1171 320 1391">2.2 La Ditta è tenuta a mettere in atto quanto riportato nel contratto sottoscritto con il Comune.</p>	<p data-bbox="363 499 608 875">2.2.9 Deve comunicare ogni intervento effettuato al Comune e al Servizio Veterinario, per la ricerca del legittimo proprietario dell'animale e dell'eventuale responsabile del danno.</p>	<p data-bbox="644 573 863 808">Per garantire la trasparenza degli interventi e garantire la copertura delle spese.</p>	<p data-bbox="932 1205 1126 1357">Ogni volta che in un incidente siano coinvolti animali.</p>	
	<p data-bbox="363 920 608 1424">2.2.10 Deve garantire l'idonea registrazione e documentazione di ogni intervento effettuato (con identificazione e qualifica della persona che ha effettuato la chiamata, data, ora e luogo di ritrovamento, addetto intervenuto, segnalamento dell'animale ...).</p>			
	<p data-bbox="363 1464 608 2063">2.2.11 Deve garantire il successivo trasferimento dell'animale presso il proprietario. Nel caso in cui non sia stato possibile rintracciare il proprietario e/o detentore, l'animale verrà trasportato presso l'idonea struttura convenzionata segnalata dal Comune per la successiva degenza e custodia.</p>	<p data-bbox="644 1626 887 1895">Per consentire all'animale di essere accudito durante la degenza da personale adeguato e formato.</p>		


BOZZA DI CONVENZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>2.2 La Ditta è tenuta a mettere in atto quanto riportato nel contratto sottoscritto con il Comune.</p>	<p>2.2.12 Deve garantire l'eventuale smaltimento delle spoglie dell'animale venuto a morte.</p>	<p>Adempiere a quanto disposto dalla legge.</p> <p>Garantire la tempestiva rimozione dei disagi ed eliminare rischi di ulteriori danni e/o vittime.</p>	<p>Ogni volta che gli animali coinvolti in un incidente siano venuti a morte sul luogo del sinistro.</p>	<p>Reg. CE 1069/2009</p>

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

OSSERVAZIONE!



L'Amministrazione comunale potrà eseguire i **controlli** del caso per accertare se le **prestazioni medico-veterinarie elargite** per la cura di un animale rientrino nell'ambito dei servizi contemplati dalla convenzione oppure debbano essere addebitate al proprietario, al detentore o al richiedente la prestazione. Sarà cura dei *Veterinari liberi professionisti*, debitamente informati, provvedere a *ragguagliare i richiedenti* se le prestazioni necessarie e/o richieste per l'animale da loro conferito possono rientrare nei servizi contemplati dalla convenzione.

Specificato nell'art. 3 del Capitolato

(SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI ALLA DITTA)

I servizi di cui all'articolo 1 devono essere garantiti dall'appaltatore nel rispetto dei requisiti minimi individuati dall'ASL territorialmente competente.

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

Approfondimento Punto 2.1.1

La **Ditta appaltatrice** deve munirsi di mezzi di trasporto attrezzati.

Deve essere dotata di idonea attrezzatura:

- **automezzo**/cassone autorizzato omologati, adibiti al trasporto di animali vivi, concepiti, costruiti, mantenuti in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l'incolumità agli animali, dotati di tetto e pareti con aperture regolabili, periodicamente sottoposti a lavaggio e disinfezione; oppure di ambulanza veterinaria omologata ai sensi del DM 217/12
- **strumenti** adeguati per la cattura, gabbie per il contenimento/trasporto.

Approfondimento Punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

Pronta disponibilità

Come la **Ditta appaltatrice** mette in atto il suo servizio rispettando il capitolato sottoscritto

- Il **servizio** deve essere garantito **24 ore su 24**, nei giorni feriali e festivi, espressamente ed esclusivamente su chiamata da parte del Servizio Veterinario ASL territorialmente competente, dell'Amministrazione comunale (*Allegato 1: "Modulo ricevimento segnalazione animali vaganti feriti e/o malati"*, vedi pag successiva), o delle Forze dell'Ordine;
- **Ritiro** dell'animale **entro 24 h dalla chiamata**;
- Il servizio in oggetto è considerato "**pubblico servizio**" e come tale non può essere sospeso o rifiutato senza debito preavviso né autorizzazione;
- La ditta aggiudicataria non può (né temporaneamente, né parzialmente) cedere e/o affidare e/o subappaltare il servizio oggetto del capitolato ad altro soggetto e/o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto;
- garantire il **recupero delle spoglie** tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;
- fornire un recapito telefonico di riferimento;
- effettuare l'intervento in forma autonoma;
- arrivare sul posto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 ore dalla chiamata;
- rilevare il **codice identificativo** dell'animale morto (se presente);
- segnalare i dati rilevati all'intervento effettuato al Comune e al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

Approfondimento
Punti 2.2.5 e 2.2.6
“Formazione e
sicurezza”

**SICUREZZA SUL
LAVORO!**
(vedi pag 71)

La **Ditta appaltatrice** deve in ogni caso:

- garantire l'osservanza delle leggi vigenti a tutela dei lavoratori ed in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro*;
- assumersi gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto**;
- vigilare sul comportamento corretto del personale nei confronti degli animali, dei cittadini, delle Associazioni zoofile, del Committente e dell'ASL competente.

***D.Lvo n. 81 del 9 aprile 2008,**
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Art. 26

Comma 1: *Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: [...] b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

Comma 2: *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Comma 3: *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.*

Articolo 8 della Bozza di Capitolato
OBBLIGHI ASSICURATIVI E
RESPONSABILITA'

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e anti-infortunistici sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l'unica e diretta responsabile delle prestazioni in oggetto e di eventuali incidenti o danni ad animali, cose e persone durante

l'esercizio del servizio, per tutta la durata della convenzione.

E' obbligatoria la stipula di adeguata polizza assicurativa per risarcimento danni e responsabilità civile (di cui devono essere definiti somma assicurata e massimali).

La ditta deve mantenere un elenco aggiornato di tutto il personale addetto (con indicazione di dati anagrafici, competenze, mansioni, orari di presenza, inquadramento giuridico, sottoscrizioni individuali del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/2008).

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

Approfondimento

Punto 2.2.5

La **Ditta appaltatrice** deve avvalersi di personale addestrato.

Addetti alla cattura e trasporto regolarmente abilitati e/o formati a svolgere il lavoro in oggetto, in sicurezza e nella tutela del benessere animale (fornendo un elenco del personale).

Approfondimento Punto 2.2.8

Immediato trasporto dell'animale ferito e/o in pericolo di vita presso la struttura veterinaria di pronto soccorso convenzionata con il Comune.

Figure professionali e strutture per il Pronto Soccorso

LA DITTA DEVE INDICARE

Il **veterinario libero professionista (VLP)**, reperibile 24 ore su 24, incaricato dell'assistenza zoiatrica:

- nominativo;
- numero e sede di iscrizione all'albo;
- recapito;
- competenza di specie animale.

L'**ospedale veterinario** di riferimento per gli animali feriti rinvenuti nell'ambito territoriale coperto dalla convenzione, specificandone:

- denominazione;
- indirizzo;
- nome del responsabile sanitario;
- telefono;
- numero e data dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco.

NB

La relativa convenzione dovrà essere firmata entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'appalto.

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

Approfondimento Punto 2.2.12 Smaltimento delle spoglie.

La Ditta appaltatrice deve:

- disporre di un adeguato **deposito di stoccaggio** provvisorio;
- avere un **contratto di smaltimento delle spoglie animali** presso un impianto di transito/trasformazione riconosciuto ai sensi del Reg CE 1069/2009 (specificandone: denominazione, indirizzo, numero di riconoscimento e data del rilascio).



La **rendicontazione sugli interventi** effettuati deve essere presentata al Comune a scadenze prestabilite e resa disponibile su richiesta all'ASL competente per territorio.

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

Art. 11 della Bozza di Capitolato (Aspetti applicativi giuridici)

I dettagli applicativi dei diversi servizi, gli aspetti giuridici ed amministrativi connessi al capitolato ed alla stipula della successiva convenzione con la ditta aggiudicataria, non esplicitamente trattati, sono da definire e concordare fra le parti, compresa la definizione delle modalità di risoluzione delle controversie e del foro competente.

Art. 12 della Bozza di Capitolato (Normativa di riferimento)

- * **Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320** “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- * **Codice Civile:**
 - **Articolo 812** “Distinzione dei beni”;
 - **Articolo 823** “Condizione giuridica del demanio pubblico”;
 - **Articolo 826** “Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni”;
 - **Articolo 1453** “Risolubilità del contratto per inadempimento”.
- * **Legge 8 giugno 1990, n. 142** “Ordinamento delle autonomie locali”;
- * **Legge 14 agosto 1991, n. 281** “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- * **Circolare Ministero Salute 10 marzo 1992, n. 9** “ Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281)”;
- * **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285** “Nuovo codice della strada”;

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

- * **Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34** “Tutela e controllo degli animali d’affezione”;
- * **Regolamento 11 novembre 1993, n. 2 (D.C.R. 697/1993 - D.P.G.R. n. 4359/1993)** “Regolamento per la tutela ed il controllo degli animali d’affezione”;
- * **Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229** “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- * **Decreto Legislativo 30 novembre 1999, n. 502** “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- * **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- * **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003** “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- * **Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003** “Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”;
- * **Legge 20 luglio 2004, n. 189** “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- * **Regolamento CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004** “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”;
- * **Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685** “Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di recepimento e attuazione

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”;

- * **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- * **Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009** “Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”;
- * **Decreto 1 settembre 2009, n. 137 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso della autoambulanze”;
- * **Decreto 5 ottobre 2009 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** “Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile”;
- * **Legge 29 luglio 2010, n. 120** “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- * **Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2010** “Approvata la legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada”;
- * **Legge 4 novembre 2010, n. 201** “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché di norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
- * **Circolare Ministero dell'Interno 18 maggio 2011** “Disposizioni per la protezione degli animali che si trovano sulle strade di cui all'art. 189 C.d.S., come modificato dall'art. 31 della Legge

BOZZA DI CONVENZIONE

Approfondimenti

120/2011. Legge 4. novembre 2010 n. 201, recante “Disposizioni in materia di trasporto di animali da compagnia, in attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia”;

***Parere del Consiglio di Stato** espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del **26 luglio 2012**;

***Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012, n. 217** “Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità”;

***Codice Deontologico della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani**;

***Articolo 16** “Dovere di assistenza”.

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>3.1 Il responsabile della Ditta appaltatrice (che può coincidere con il gestore del cantiere di prima accoglienza) deve provvedere alla sicurezza degli operatori fornendo loro DPI e attrezzi per poter intervenire.</p>	<p>3.1.1 Attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.</p>	<p>Adeguamento alla normativa.</p> <p>Riduzione dei rischi sul lavoro.</p> <p>Salvaguardia della sicurezza e della salute degli operatori sul lavoro.</p>	<p>In ogni fase del lavoro e durante le urgenze sanitarie che vedono coinvolti animali incidentati.</p>	<p>D.Lvo 202/01</p> <p>D.Lvo 235/03</p> <p>D.Lvo 195/06</p> <p>D.Lvo 257/06</p> <p>L. 123/07</p> <p>D.Lvo 257/07</p> <p>D.Lvo 81/08</p>
	<p>3.1.2 Elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate (DUVRI)</p>			
	<p>3.1.3 Fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>			
	<p>3.1.4 Accertarsi che i mezzi di trasporto siano sicuri, a norma di legge e autorizzati.</p>			
	<p>3.1.5 Mantenere un elenco aggiornato di tutto il personale addetto.</p>			

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	PERCHE' (OBIETTIVO)	QUANDO	NORMATIVA
 <p>3.2 Il responsabile della Ditta appaltatrice (che può coincidere con il gestore del canile di prima accoglienza) deve garantire l'informazione e la formazione dei dipendenti.</p>	<p>3.2.1 Incentivare e promuovere la frequenza dei corsi di formazione e informazione sulla "Sicurezza sul lavoro".</p>	<p>Salvaguardare la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro.</p>	<p>Nella fase iniziale di preparazione degli operatori e durante tutta la durata del contratto di assunzione.</p>	<p>D.Lvo 202/01 D.Lvo 235/03 D.Lvo 195/06 D.Lvo 257/06 L. 123/07 D.Lvo 257/07 D.Lvo 81/08</p>
	<p>3.2.2 Incentivare e promuovere la frequenza dei corsi di formazione e informazione sulla conoscenza etologica.</p>	<p>Tutelare la salute e il benessere degli animali.</p> <p>Prevenire le aggressioni da parte degli animali.</p>		<p>DGR 12 febbraio 2007, n. 35-5274</p>
	<p>3.2.3 Incentivare e promuovere la frequenza dei corsi di Supporto delle funzioni vitali (BLS: basic life support)</p>	<p>Tutelare la salute e il benessere degli animali.</p> <p>Garantire l'intervento di personale con una formazione adeguata.</p>	<p>Per tutta la durata del contratto di assunzione.</p>	

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

CORSI E PROCEDURE

I **Presidi Multizonali** in Piemonte organizzano “*Corsi per Operatori di canili*”.

I **Servizi Veterinari** di alcune ASL piemontesi hanno messo a punto un “*Protocollo di sicurezza per operatori che effettuano la cattura dei cani*”, in cui sono indicate le procedure a cui attenersi.

Nota: in Piemonte per operare le catture dei vaganti è necessario aver superato il “Corso per operatori di canili” ed essere iscritto nel Registro regionale.

Procedura d'intervento

L'incaricato deve:

- acquisire una copia della “scheda di richiesta intervento”;
- dotarsi di telefono aziendale;
- dotarsi dello strumentario necessario;
- dotarsi dei D.P.I. previsti;
- utilizzare un veicolo autorizzato al trasporto di animali vivi e opportunamente attrezzato con gabbie di contenimento per ogni animale;
- contattare il richiedente.

Obiettivi

- Evitare le aggressioni;
- Catturare il cane.

Corso e protocollo insegnano agli accalappiatori ad:

- osservare il comportamento degli animali, per capire se sia normale o meno;
- avvicinarsi all'animale senza incutere paura, mantenendo la calma, tenendo una posizione corretta (approccio laterale, senza fissare il soggetto), restando in silenzio;
- usare i D.P.I.;
- trasferire i cani nei box una volta giunti a destinazione;
- gestire gli aspetti burocratici dell'intervento (corretta compilazione del Modulo di richiesta di intervento).

NB

Si ritiene una **buona pratica** incentivare la frequenza di **corsi BLS per gli accalappiatori** dei canili pubblici, affinché il **personale incaricato di intervenire**, in caso di incidenti stradali con coinvolgimento di animali, posseda anche la formazione necessaria per il primo soccorso.

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Principali cause di infortunio

Rischi connessi:

- all'ambiente di lavoro;
- alle attrezzature utilizzate per la cattura, il contenimento e il trasporto degli animali;
- ai mezzi di trasporto per gli animali.

Rischi connessi all'aggressione da parte degli animali durante gli interventi di soccorso:

- morsi
- calci
- graffi

Utilizzare i
D.P.I.!

Rischi connessi alla pulizia e disinfezione degli attrezzi e dei mezzi di trasporto destinati agli animali:

- biologico
- chimico
- fisico

Biologico:

Possibilità di contrarre dei microrganismi patogeni per via diretta (contatto con gli animali soccorsi) o indiretta (superfici delle attrezzature e dei mezzi di trasporto destinati agli animali)

Munirsi di ***mascherine, occhiali e guanti*** per evitare di assumere tali sostanze accidentalmente per via cutanea, congiuntivale o respiratoria!

Fisico:

Possibilità di ferirsi durante le opere di pulizia/disinfezione a causa di cattive rifiniture (usura/danneggiamento delle attrezzature);

Interventi di ***manutenzione*** frequenti!!

Chimico:

Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia /disinfezione;

Munirsi di ***mascherine, occhiali e guanti*** per evitare di assumere tali sostanze accidentalmente per via cutanea, congiuntivale o respiratoria!

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

MISURE PREVENTIVE

Organizzazione del lavoro:

ripartire la sequenza delle attività in fasi e seguirle rigorosamente, prestando attenzione all'ambiente e al sito dell'incidente su cui si è tenuti ad intervenire.

Misure igieniche:

- adeguati metodi e materiali per la pulizia e disinfezione degli attrezzi e dei mezzi di trasporto;
- utilizzo di maschere e guanti per la pulizia/disinfezione degli attrezzi e dei mezzi di trasporto degli animali.

Attenersi a rigorose procedure per lo svolgimento dell'attività:

- revisione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature destinati agli animali;
- pulizia dei mezzi di trasporto destinati agli animali;
- corredare i mezzi di trasporto con gli attrezzi e le gabbie necessari al tipo di intervento che si deve praticare;
- osservare il sito dell'incidente e mettere in atto le dovute precauzioni per evitare i rischi per la propria persona e per altri presenti sul posto ;
- avvicinarsi agli animali feriti con molta cautela.

Formazione/Informazione del personale:

frequenza di corsi per operatori su:

- come prevenire i diversi rischi;
- come fronteggiare i diversi rischi;
- utilizzo consono dei D.P.I.



D.P.I.

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

D.P.I.

Il **datore di lavoro** deve fornire ai **dipendenti** tutti i **Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)** necessari a garantire la protezione dai diversi rischi inerenti:

- all'ambiente di lavoro;
- al tipo di lavoro;
- al rischio chimico/fisico;
- al rischio biologico;
- al rischio di aggressione da parte degli animali feriti durante le operazioni di soccorso.

Protezione dal rischio biologico e chimico:

- **guanti:** l'uso riduce il rischio di contrarre infezioni dagli animali feriti soccorsi e da oggetti e/o strumenti contaminati (dal sangue o dalle feci infette degli animali soccorsi); inoltre impediscono l'assorbimento attraverso la cute o ferite di sostanze utilizzate per pulire/disinfettare attrezzi e mezzi di trasporto.
- **occhiali protettivi con mascherina avvolgente o visiera:** le mucose degli occhi rappresentano una potenziale via di ingresso per i microorganismi e per le sostanze utilizzate per pulire/disinfettare attrezzi e mezzi di trasporto.

D.P.I.:

- **maschere**
- **occhiali**
- **guanti**
- **grembiuli**
- **stivali antiscivolo**

Dopo l'uso i **D.P.I.** devono essere adeguatamente lavati e disinfettati all'interno dell'azienda e riposti in armadi deputati alla loro conservazione. Quelli in materiale monouso devono essere smaltiti secondo le procedure previste.

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

D.P.I.

destinati a prevenire i rischi connessi all'aggressione da parte degli animali durante gli interventi di soccorso



Guanti antimorso



Manica antimorso



Frustone accalappiacani flessibile



Frustone accalappiacani rigido



Rete cattura-animale

SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

NORME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

- ✓ **Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202**, Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- ✓ **Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235**, Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- ✓ **Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195**, Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
- ✓ **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257**, Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- ✓ **Delibera della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 35-5274**, Recepimento del DPCM 28 febbraio 2003, recante "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".
- ✓ **Legge 3 agosto 2007, n. 123**, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- ✓ **Determina Dirigenziale n. 168 del 29 novembre 2007**, Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione destinati a guardiani e conducenti, in applicazione del regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni collegate.
- ✓ **Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.257**, Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
- ✓ **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81**, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO SU ANIMALI INCIDENTATI FERITI E/O TRAUMATIZZATI ED ATTIVITA’ CONNESSE

Premessa

Le nuove disposizioni del Codice della strada introdotte con l’art. 31 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” che sanciscono le modifiche agli artt. 177 e 189 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali, prevedono da una parte l’estensione dei casi in cui è consentito l’uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, dall’altra il nuovo obbligo per l’utente della strada coinvolto in incidenti da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali, pena l’irrogazione della sanzione amministrativa da 389,00 a 1.559,00 euro.

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo del Codice della strada da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, manca ancora una definizione riconosciuta dello stato di necessità in base al quale è ammesso il trasporto urgente di un animale incidentato anche su mezzo privato e l’individuazione dei servizi urgenti di istituto per i quali le autoambulanze ed i mezzi di soccorso per il recupero degli animali e la vigilanza zoofila possano avvalersi lecitamente dei dispositivi acustici e luminosi già citati.

La Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2010 richiama l’attenzione delle Autorità in indirizzo (Regioni e Province Autonome, ANCI, ANPCI, Comando Carabinieri NAS) sull’obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l’utente della strada responsabile dell’incidente sia per chiunque ne sia coinvolto (art. 189 del Decreto legislativo n. 285/92 comma 9-bis). La Circolare, nel rammentare che l’omissione del soccorso comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative, specifica anche che dai suddetti nuovi adempimenti deriva l’inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Dalla formulazione della nuova disposizione del novellato art. 189, comma 9-bis del Codice della strada, si può ipotizzare che l’obbligo di soccorso si identifichi di fatto con l’obbligo di chiamare soggetti competenti e qualificati che possano realizzare l’intervento di soccorso previsto e prescritto.

Sul territorio della Regione Piemonte esiste ed è attivo il Servizio di Pronta Disponibilità ASL dei Servizi Veterinari per le emergenze di carattere istituzionale, ma non esiste un Ospedale Veterinario Pubblico con presenza di personale sanitario H24, dotato di strumenti per la diagnostica di laboratorio e la diagnostica strumentale, che effettui attività di pronto intervento e di primo soccorso, con stabilizzazione del soggetto e successivo trasferimento del paziente presso altra struttura sanitaria, per l’approfondimento diagnostico, prognostico e la terapia.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

ASL TO 3 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario

DIRETTORE: Dr. Vincenzo FEDELE – Responsabile del procedimento dr. Mario MARINO

Indirizzo: Via Poirino, 9 – 10064 Pinerolo - telefono 0121235456 fax 0121235427 email: mmarino@asl10.piemonte.it

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Sorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario

Bisogna comunque precisare che i Servizi Veterinari delle ASL, alla luce della vigente disciplina normativa, non sembra abbiano alcuna specifica competenza in materia di soccorso degli animali feriti e/o malati. Il Servizio Sanitario Nazionale, nel cui ambito si inquadrano i Servizi Veterinari delle ASL, infatti ha come obiettivo specifico la tutela della salute della persona umana (art. 1 del D.Lvo n. 502/92), con competenze e compiti che attengono alla prevenzione collettiva e alla tutela della sanità pubblica (artt. 7 ter e 7 quater del D.Lvo n. 502/92). In tale ambito si devono inquadrare le funzioni di intervento e controllo rivolte agli animali per la profilassi delle malattie infettive, diffuse con particolare riguardo alle zoonosi ed il controllo delle popolazioni animali in genere. Infatti i Servizi Veterinari delle ASL, centri di responsabilità dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura del Dipartimento di Prevenzione, operano e rispondono del perseguimento degli obiettivi di servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite ai sensi dell'art. 7 quater, comma 4, del D.Lvo n. 502/92 che comunque non prevedono specifici obblighi di intervento per il soccorso degli animali incidentati. Anche la disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni riguardano prestazioni erogate innanzitutto in favore ed a tutela della salute delle persone anche quando siano rivolte agli animali.

Per quanto concerne la fauna selvatica omeoterma le funzioni amministrative in materia di protezione degli animali sono chiaramente attribuite alle Province (art. 9 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Relativamente agli animali d'affezione di proprietà vigono gli obblighi del detentore stabiliti dall'art. 3 della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 "Tutela e controllo degli animali da affezione".

Per quanto si riferisce agli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività vige il divieto di abbandono stabilito dal vigente art. 727 del Codice Penale.

In linea generale, considerata la normativa vigente, spetta comunque al Sindaco la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale (vedasi in proposito gli artt. 823 "condizione giuridica del Demanio Pubblico" e 826 "patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni" del Codice Civile, il D.P.R. 31 marzo 1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali", il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", il Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e relativo Regolamento "D.P.G.R. 4359/1993").

Appare comunque utile tener conto che l'assicurazione per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli - assicurazione RC Auto - impegna la Compagnia a pagare la somma che il titolare della polizza dovrebbe per i danni causati ad un terzo (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). In altre parole, al posto del responsabile dell'incidente, l'impresa risarcisce il danneggiato nei limiti previsti dal massimale che, attualmente, prevede una copertura non inferiore a 5.000.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime (persone), e di 1.000.000 euro per i danni alle cose, compresi animali (art. 812 del Codice Civile)

Relativamente ai cani vaganti incidentati vigono le norme già previste sulle convenzioni tra Amministrazioni comunali e gestori del Servizio di cattura e custodia temporanea cani vaganti. [Lettera Regione Piemonte - Assessorato Assistenza sanitaria - prot. n. 167 datata 23 febbraio

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

1999, con oggetto "Servizio di cattura e custodia temporanea cani vaganti": allegato 1, capitolo 2 "Requisiti minimi del servizio di gestione del canile", ultimo paragrafo: *"Il personale incaricato si impegna a garantire l'assistenza zoiatrica d'urgenza (es. per cani vaganti feriti e sofferenti) ed ordina (trattamenti terapeutici o profilattici) avvalendosi dell'opera di un medico veterinario libero professionista convenzionato"* [Lettera Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti - prot. n. 8427/27/003 datata 18 maggio 2000, con oggetto "Servizio pubblico di cattura e custodia cani vaganti - indicazioni operative": allegato "Indicazioni tecnico-veterinarie per bozza di capitolato appalto dei servizi di cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione di canile sanitario e raccolta spoglie animali", capitolo "Servizio oggetto dell'appalto: modalità operative", lettera A "Servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o incustoditi", ultimo punto: *"Nel caso di animali catturati o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale in servizio dell'impresa appaltatrice dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l'intervento del/dei veterinario/i libero/i professionista/i incaricato/i dal/i Comune/i per l'assistenza zoiatrica"*]

Pur esistendo un generico dovere "etico" di assistenza sancito dall'art. 18 del Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani - che codifica come, il medico veterinario, nei casi di urgenza ai quali è presente, debba prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica ed adeguata assistenza - si deve comunque tener conto che la richiesta di una prestazione medico veterinaria ad un libero professionista determina l'insorgenza di un rapporto contrattuale fra le parti che, qualora concordato, ingenera anche i rispettivi obblighi. In particolare è sempre obbligato al pagamento della prestazione colui che la richiede al medico veterinario, sia esso un privato o un agente o un'autorità pubblica. E' pertanto facoltà del libero professionista esigere l'onorario come opporre eventuale rifiuto alla prestazione.

Tutto ciò premesso si rende necessario che le Amministrazioni comunali, singole o associate, provvedano a stipulare apposite convenzioni finalizzate a garantire l'affidamento del servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati, eventualmente estendendo l'ambito di applicazione delle convenzioni già in atto in materia di randagismo canino e/o integrando (quando presenti) quelle per la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Si rimandano altresì alle Amministrazioni provinciali le analoghe competenze per la tutela della fauna selvatica omeoterma.

Definizioni

1. Strutture veterinarie

Visto l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private (Conferenza Stato Regioni 26 novembre 2003, repertorio atti n. 1868) e la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 aprile 2006, n. 21-2685, le strutture veterinarie pubbliche e private si classificano in:

a) Ambulatorio veterinario: la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti. In tali strutture è previsto l'accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

struttura non sia medico veterinario, deve essere nominato un direttore sanitario medico veterinario.

- b) Clinica veterinaria o casa di cura veterinaria:** la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera. La clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico ed è tenuta ad individuare un direttore sanitario medico veterinario.
- c) Ospedale veterinario:** la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario individua un direttore sanitario medico veterinario.
- d) Mezzi di soccorso:** non sono ammesse strutture veterinarie mobili ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai punti precedenti, specificamente autorizzate ad integrazione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura che le utilizza. È consentito l'impiego di mezzi mobili da parte di Aziende Sanitarie Locali ed Istituti Zooprofilattici Sperimentali, se utilizzati per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa.

2. Autoambulanze

La disciplina che regola le autoambulanze fa riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze". Non esiste una normativa specifica per le autoambulanze veterinarie.

3. Primo soccorso

L'insieme degli interventi, manovre o azioni, poste in essere da qualunque operatore non professionale che si trovi a dover affrontare un'emergenza sanitaria, in attesa dell'intervento di personale specializzato.

4. Pronto soccorso

È l'intervento di emergenza operato da personale medico che utilizza le tecniche medico-chirurgiche disponibili. Gli obiettivi delle attività di pronto soccorso sono essenzialmente due: 1) risolvere le alterazioni che compromettono la sopravvivenza (salvare la vita), 2) risolvere le situazioni che potrebbero compromettere una funzione (stabilizzare il paziente). Possono essere definite prestazioni medico-veterinarie di pronto soccorso quelle che si somministrano all'animale in emergenza per un tempo non superiore a 72 ore.

Articolo 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

In ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 31 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha modificato gli artt. 177 e 189 del Codice della strada, tenendo conto della premessa, l'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura di interventi di primo soccorso e pronto soccorso su animali d'affezione, da reddito e protetti (fatta eccezione per la fauna selvatica omeoterma la cui tutela ricade nelle competenze dell'Amministrazione provinciale), segnalati e/o rinvenuti incidentati e/o sofferenti sulle strade del territorio comunale di pertinenza.

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

L'attività comporta la gestione dei seguenti servizi:

Recupero e trasporto dell'animale presso strutture di cura, autorizzate e convenzionate con il Comune o il consorzio di Comuni;

Erogazione di prestazioni di primo soccorso (in loco) e pronto soccorso (presso strutture veterinarie autorizzate e convenzionate) a tutela della salute e del benessere dell'animale;

Consegna dell'animale stabilizzato al rispettivo proprietario o trasferimento presso strutture di degenza e custodia convenzionate con il Comune di ritrovamento (in caso di animali senza proprietario);

Recupero e smaltimento delle spoglie degli animali incidentati venuti a morte.

La ditta appaltatrice deve in ogni caso:

garantire l'osservanza delle leggi vigenti a tutela dei lavoratori ed in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

assumersi gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto;

L'attività comporta la gestione dei seguenti servizi:

Recupero e trasporto dell'animale presso strutture di cura, autorizzate e convenzionate con il Comune o il consorzio di Comuni;

Erogazione di prestazioni di primo soccorso (in loco) e pronto soccorso (presso strutture veterinarie autorizzate e convenzionate) a tutela della salute e del benessere dell'animale;

Consegna dell'animale stabilizzato al rispettivo proprietario o trasferimento presso strutture di degenza e custodia convenzionate con il Comune di ritrovamento (in caso di animali senza proprietario);

Recupero e smaltimento delle spoglie degli animali incidentati venuti a morte.

La ditta appaltatrice deve in ogni caso:

- garantire l'osservanza delle leggi vigenti a tutela dei lavoratori ed in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- assumersi gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto;
- vigilare sul comportamento corretto del personale nei confronti degli animali, dei cittadini, delle Associazioni zoofile, del Committente e dell'ASL competente.

La gestione del servizio in appalto, in forma unificata o meno, è a cura ed intero carico della ditta aggiudicataria, nei termini dettagliati all'articolo 4 (Ammontare del corrispettivo) del presente documento.

Articolo 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto è considerato "pubblico servizio" e come tale non può essere sospeso né rifiutato, senza debito preavviso né autorizzazione.

Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi, espressamente su chiamata da parte del Servizio Veterinario ASL territorialmente competente, dell'Amministrazione comunale (*Allegato 1: "Modulo ricevimento segnalazione animali vaganti feriti e/o malati"*), o delle Forze dell'Ordine.

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

Articolo 3 – SPECIFICHE DEI SERVIZI RICHIESTI

I servizi di cui all'articolo 1 devono essere garantiti dall'appaltatore nel rispetto dei seguenti requisiti minimi individuati dall'ASL territorialmente competente:

1) Recupero e trasporto di animali presso strutture di cura, autorizzate e convenzionate con il Comune o consorzio di Comuni.

La ditta appaltatrice deve essere dotata di idonea attrezzatura (in funzione della specie animale d'interesse):

- mezzi attrezzati (ambulanze veterinarie e/o veicoli per il trasporto) per il soccorso e/o il trasporto di animali feriti e/o incidentati d'affezione, da reddito o protetti (fatta eccezione per la fauna selvatica omeoterma), omologati, adibiti al trasporto di animali vivi, concepiti, costruiti, mantenuti in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l'incolumità agli animali, dotati di tetto e pareti con aperture regolabili, puliti e disinfettati;
- strumenti idonei di cattura (rete, gabbia trappola, corde ...);
- strumenti idonei di contenimento (cassone autorizzato, gabbia, recinto, telo protettivo, barella, gambali ...);
- sistemi di tele-anestesia per la cattura di animali pericolosi e/o feroci.

La ditta deve:

- effettuare l'intervento esclusivamente su richiesta del Comune, delle Forze dell'Ordine o del Servizio Veterinario dell'ASL competente;
- garantire l'intervento tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;
- fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità;
- avvalersi esclusivamente di addetti alla cattura e trasporto regolarmente abilitati e/o formati a svolgere il lavoro in oggetto, in sicurezza e nella tutela del benessere animale (fornendo un elenco del personale);
- dotare il personale addetto di idonei DPI (occhiali e guanti protettivi, tute monouso ...).

La ditta appaltatrice deve garantire:

- a) l'arrivo sul posto con la massima urgenza;
- b) l'intervento di recupero in forma autonoma, salvo i casi in cui si renda obbligatorio l'ausilio delle Forze dell'Ordine (es. strade ad intenso traffico, proprietà private, incidenti, incendi, crolli, allagamenti ed altre situazioni di rischio per l'incolumità dell'operatore) o del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (es. tele-narcosi, animali pericolosi ed inavvicinabili);
- c) l'immediato trasporto dell'animale ferito e/o in pericolo di vita presso la struttura veterinaria di pronto soccorso convenzionata con il Comune. In caso di dubbi e/o contestazioni sull'accettabilità del paziente è necessaria acquisire la preventiva autorizzazione del Veterinario ASL reperibile (Allegato 2);
- d) l'immediata comunicazione di ogni intervento effettuato al Comune e al Servizio Veterinario, per la ricerca del legittimo proprietario dell'animale e dell'eventuale responsabile del danno;
- e) l'idonea registrazione e documentazione di ogni intervento effettuato (con identificazione e qualifica della persona che ha effettuato la chiamata, data, ora e luogo di ritrovamento, addetto intervenuto, segnalamento dell'animale ...);

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario

- f) il successivo trasferimento dell'animale, di cui non sia stato possibile rintracciare il proprietario e/o detentore, presso l'ideale struttura convenzionata segnalata dal Comune per la successiva degenza e custodia;
- g) l'eventuale smaltimento delle spoglie dell'animale venuto a morte (nel rispetto del Reg. CE 1069/2009).

Qualsiasi struttura veterinaria può accettare la consegna diretta di animali da parte di privati cittadini a condizione che questi compilino e sottoscrivano il modulo di autocertificazione (*Allegato 3*).

L'Amministrazione comunale potrà eseguire i controlli del caso per accertare se le prestazioni medico-veterinarie elargite per la cura di un animale rientrano nell'ambito dei servizi contemplati dalla convenzione oppure debbano essere addebitate al proprietario, al detentore o al richiedente la prestazione. Sarà cura dei Veterinari liberi professionisti, debitamente informati, provvedere ad ragguagliare i richiedenti se le prestazioni necessarie e/o richieste per l'animale da loro conferito possono rientrare nei servizi contemplati dalla convenzione.

La rendicontazione relativa agli interventi effettuati ed agli animali catturati deve essere presentata al Comune a scadenze definite e resa disponibile su richiesta all'ASL competente per territorio.

2) Erogazione di prestazioni di primo soccorso (in loco) e pronto soccorso (presso strutture veterinarie e/o veterinari autorizzati e convenzionati) a tutela della salute e del benessere dell'animale

Possono espletare il servizio:

A sugli animali d'affezione:

le strutture veterinarie per la cura e la degenza di animali, registrate in ARVET e dotate di pronto soccorso attivo 24 ore su 24 (ospedali veterinari, eventualmente in collaborazione con cliniche veterinarie per le prestazioni in orario feriale e diurno);

B sugli animali da reddito:

i veterinari zoiatri, singoli o associati, in grado di garantire reperibilità 24 ore su 24, assistenza e degenza sul territorio.

Pena l'esclusione, il responsabile sanitario della struttura veterinaria o il veterinario zoiatra dovrà produrre una relazione sull'attività professionale svolta nell'anno precedente, certificando il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti. A tutela della qualità del servizio e del benessere animale, come requisiti minimi il veterinario autorizzato deve:

- esercitare attività clinica sulle specie animali prescelte da almeno 12 mesi alla data di stipula della convenzione;
- avere maturato esperienza specifica in medicina d'urgenza (requisito autocertificato);
- essere dotato di idonea attrezzatura (strumenti, farmaci ...);
- essere dotato di idonei DPI.

La ditta appaltatrice deve indicare il/i veterinario/i libero/i professionista/i, reperibile/i 24 ore su 24, incaricato/i dell'assistenza zoiatrica (nominativo, numero e sede di iscrizione all'albo, recapito telefonico), precisandone la competenza di specie animale (d'affezione e/o da reddito) e/o la struttura di pronto soccorso di riferimento per gli animali feriti rinvenuti nell'ambito

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

territoriale coperto dalla convenzione, specificandone: denominazione, indirizzo, nome del responsabile sanitario, telefono, numero e data dell'autorizzazione sanitaria del Sindaco. La relativa convenzione dovrà essere firmata entro 30 giorni dalla stipula del contratto d'appalto.

La legislazione nazionale e regionale disciplina i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali delle strutture veterinarie private e pubbliche, differenziando fra pronto soccorso, ospedale e strutture aperte 24 ore (l'elenco è disponibile su ARVET). Presso ogni Ordine Provinciale dei Medici Veterinari deve essere tenuto aggiornato l'elenco di:

- veterinari libero professionisti con struttura aperta H24 per soccorso animali d'affezione, disponibili ad intervenire in caso di irreperibilità del veterinario convenzionato con il Comune per la cura dei cani;
- veterinari libero professionisti per soccorso di animali da reddito, disponibili ad andare a domicilio, divisi per ASL, con recapito telefonico e deviazione di chiamata verso un sostituto.

L'accettazione presso ospedali veterinari e/o cliniche di animali malati e/o feriti direttamente trasportati e/o consegnati da privati cittadini che li abbiano soccorsi è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione (*Allegato 3*).

La ditta appaltatrice deve:

- a) comunicare immediatamente ogni avvenuta accettazione di un animale incidentato al Comune / Consorzio di Comuni e al Servizio Veterinario di riferimento, per una tempestiva verifica sull'identificazione dell'animale e, ove sia possibile, la ricerca del legittimo proprietario;
- b) compilare la scheda d'ingresso dell'animale e la cartella clinica, registrando in forma cartacea e/o informatizzata ogni prestazione eseguita durante il ricovero;
- c) garantire le prestazioni di primo soccorso e pronto soccorso convenzionate e, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, eventuali interventi sanitari straordinari;
- d) aggiornare il Servizio Veterinario sul decorso clinico degli animali ricoverati entro 24 ore dalla dimissione / trasferimento e, comunque, sempre e tempestivamente su esplicita richiesta;
- e) emettere un preventivo di spesa per la fase di emergenza (le prime 72 ore) che contempli quanto ritenuto necessario per stabilizzare il paziente da trasmettere tempestivamente al Comune / Consorzio di Comuni di riferimento;
- f) assicurare idonee condizioni di degenza (gabbie o box attrezzati);
- g) occuparsi dell'eventuale restituzione dell'animale al legittimo proprietario e registrare l'avvenuta consegna su apposita scheda segnaletica, riportando i dati identificativi della persona che ritira l'animale e facendola controfirmare dallo stesso (*Allegato 4*);
- h) provvedere all'eventuale smaltimento dell'animale venuto a morte, secondo le norme vigenti;
- i) trasmettere al Comune, a scadenze prestabilite, il riepilogo delle spese cliniche (numero di animali ricoverati, giorni di permanenza e trattamenti effettuati), per gli adempimenti burocratici ed i relativi pagamenti.

3) Consegna dell'animale stabilizzato al rispettivo proprietario o trasferimento presso strutture di degenza e custodia convenzionate con il Comune di ritrovamento (in caso di animali senza proprietario).

Per gli animali degenti di proprietà, il veterinario del pronto soccorso concorderà con il proprietario, una volta rintracciato, l'erogazione di ulteriori prestazioni zootriche e/o le modalità di dimissione.

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

L'avvenuta consegna dovrà essere registrata su apposita scheda segnaletica, riportando i dati identificativi della persona che ritira l'animale e facendola controfirmare dallo stesso (*Allegato 4*).

Stabilizzate le condizioni del paziente e comunque non oltre le 72 ore dal ricovero l'animale senza proprietario dovrà essere trasferito presso idonea struttura convenzionata segnalata dal Comune (o consorzio di Comuni), per la degenza e la custodia.

La ditta appaltatrice deve:

- essere dotata di idonea attrezzatura (automezzo/cassone autorizzato per il trasporto degli animali, strumenti adeguati di cattura, gabbie per il contenimento/trasporto ...);
- effettuare l'intervento di trasporto su richiesta, del Comune o del Servizio Veterinario dell'ASL competente, tutti i giorni della settimana;
- fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità;
- avvalersi esclusivamente di addetti al trasporto regolarmente abilitati a svolgere il lavoro in oggetto, in sicurezza e nella tutela del benessere animale (fornendo un elenco del personale);
- dotare il personale addetto di idonei DPI.

La ditta appaltatrice deve garantire:

- a) il ritiro dell'animale entro le 24 ore dalla chiamata;
- b) l'intervento di trasporto in forma autonoma;
- c) l'immediato trasferimento dell'animale dimesso presso la struttura di degenza o custodia convenzionata con il Comune;
- d) l'immediata comunicazione di ogni intervento effettuato al Comune e al Servizio Veterinario;
- e) l'idonea registrazione e documentazione di ogni intervento effettuato (con identificazione e qualifica della persona che ha effettuato la chiamata, data, ora e luogo di destinazione, addetto intervenuto, segnalamento dell'animale ...).

La rendicontazione sugli interventi effettuati deve essere presentata al Comune a scadenze definite e resa disponibile su richiesta all'ASL competente per territorio.

4) Recupero e smaltimento delle spoglie degli animali incidentati venuti a morte.

La ditta appaltatrice deve:

- essere dotata di idonea attrezzatura (automezzo/cassone idoneo per il trasporto delle spoglie degli animali, nel rispetto del Reg. CE 1069/2009), periodicamente sottoposta a lavaggio e disinfezione;
- dotare tutto il personale addetto di idonei DPI;
- disporre di un adeguato deposito di stoccaggio provvisorio;
- avere un contratto di smaltimento delle spoglie animali presso un impianto di transito/trasformazione riconosciuto ai sensi del Reg CE 1069/2009 (specificandone: denominazione, indirizzo, numero di riconoscimento e data del rilascio).

La ditta appaltatrice si impegna a:

- a) effettuare l'intervento su segnalazione del Comune, delle Forze dell'Ordine o del Servizio Veterinario dell'ASL competente;
- b) garantire il recupero delle spoglie tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24;
- c) fornire un recapito telefonico di riferimento;

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

- d) effettuare l'intervento in forma autonoma;
- e) arrivare sul posto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 ore dalla chiamata;
- f) rilevare il codice identificativo dell'animale morto (se presente);
- g) segnalare i dati rilevati all'intervento effettuato al Comune e al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- h) garantire la custodia della carcassa dell'animale per 24 ore dal recupero con idonea attrezzatura atta a garantire adeguata refrigerazione (a disposizione del Comune, dell'Autorità Giudiziaria e/o del proprietario);
- i) garantirne il successivo trasporto presso l'impianto di smaltimento autorizzato;
- j) gestire la pertinente documentazione prevista dalla normativa vigente.

La rendicontazione sugli interventi effettuati deve essere presentata al Comune a scadenze prestabilite e resa disponibile su richiesta all'ASL competente per territorio.

Articolo 4 - AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO

Nel capitolato devono essere definite con chiarezza le voci di spesa rimborsabili a fronte delle singole prestazioni con relativi costi, le prestazioni ammesse, le spese rimborsabili a titolo forfettario, l'entità dell'impegno di spesa destinato a finanziare la convenzione, i criteri base per la razionalizzazione degli interventi.

Tutte le spese sostenute per animali incidentati di proprietà di privati cittadini saranno addebitati ai relativi proprietari.

Articolo 5 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ZOOFILE

Il Comune potrà avvalersi dell'ausilio di Associazioni zoofile di volontariato iscritte al registro regionale riconosciute dalla Regione Piemonte, tramite stipula di protocollo di intesa da sottoscrivere da parte dai contraenti.

Nello specifico le Associazioni zoofile potranno operare prendendosi immediata cura degli animali incidentati sul luogo del ritrovamento, attivando la richiesta di intervento secondo le modalità contemplate nel presente protocollo, fornendo - *in attesa dell'arrivo dell'automezzo per il trasporto degli animali della ditta appaltatrice* - il primo soccorso, seguendo le istruzioni del medico veterinario della struttura sanitaria convenzionata per il pronto soccorso, ricercando possibilità di ricovero ed adozione per gli animali senza proprietario, segnalando eventuali problemi anche sanitari e fornendo suggerimenti utili alla tutela del benessere animale.

Articolo 6 - COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL

Il Servizio Veterinario dell'ASL espleta d'istituto:

- 1) la vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di recupero e soccorso degli animali e sul servizio di raccolta delle spoglie animali;
- 2) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali il controllo durante il periodo di osservazione sanitaria dei cani in canile, la profilassi per rabbia ed echinococcosi (ove epidemiologicamente necessaria) e la vaccinazione contro le malattie trasmissibili all'uomo ed

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario

agli altri cani (parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi), registrando e firmando la scheda sanitaria:

- 3) le operazioni di segnalazione ed identificazione degli animali tramite sistemi identificativi previsti dalla normativa, con redazione della relativa certificazione.
- 4) la redazione del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione.

Articolo 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata del servizio appaltato deve essere pluriennale (minimo 3 anni), con indicazione della data di inizio e scadenza; la possibilità di un'eventuale proroga dell'appalto alla scadenza deve essere specificata già nel capitolato (dettagliandone la durata).

In caso di mancato rinnovo del contratto, l'appaltatore è peraltro tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal Comune o Ente, sino alla affidamento del servizio ad un nuovo aggiudicatario, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, da saldare alla tariffa concordata, aggiornata in funzione dell'inflazione su base ISTAT.

E' facoltà del Comune o consorzio di Comuni recedere anticipatamente dall'accordo, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, per eventuali inadempienze non risolte entro i termini fissati e per inosservanza o decadenza della legislazione in materia.

In caso di proroga della convenzione, deve già essere specificato nel capitolato se i costi del servizio potranno essere opportunamente aggiornati, sulla base di un accordo formale fra le parti, o meno.

Articolo 8 – DIVIETI

La ditta aggiudicataria non può (né temporaneamente, né parzialmente) cedere e/o affidare e/o subappaltare il servizio oggetto del capitolato ad altro soggetto e /o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 8 bis – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e anti-infortunistici sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l'unica e diretta responsabile delle prestazioni in oggetto e di eventuali incidenti o danni ad animali, cose e persone durante l'esercizio del servizio, per tutta la durata della convenzione.

E' obbligatoria la stipula di adeguata polizza assicurativa per risarcimento danni e responsabilità civile (di cui devono essere definiti somma assicurata e massimali).

La ditta deve mantenere un elenco aggiornato di tutto il personale addetto (con indicazione di dati anagrafici, competenze, mansioni, orari di presenza, inquadramento giuridico, sottoscrizioni individuali del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/2008).

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

Articolo 9 - CONTROLLI

A prescindere dall'attività di vigilanza istituzionale e periodica da parte dell'ASL di competenza, il Comune o il consorzio di Comuni e la/le Polizia/e Municipale/i hanno la facoltà di verificare in qualsiasi momento che la ditta risulti idonea come struttura e gestione all'esercizio del servizio in oggetto, mediante attività di vigilanza. Qualsiasi rifiuto non motivato a sottoporsi a verifica sarà causa di risoluzione anticipata del contratto.

Eventuali modifiche del contratto con aggravio organizzativo e gestionale, richieste e/o imposte per migliorare la qualità del servizio, comporteranno un equo adeguamento del corrispettivo, da concordare fra le parti.

Articolo 10 - APPROVAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Prima di bandire la gara pubblica per l'appalto dei servizi in oggetto, il capitolato - limitatamente agli aspetti di specifica competenza - deve essere sottoposto a valutazione ed approvazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Una volta stipulata la convenzione tra Comune o consorzio di Comuni con la ditta aggiudicatrice della gara, dovrà esserne depositata copia presso l'ASL di competenza.

Articolo 11 - ASPETTI APPLICATIVI, GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI

I dettagli applicativi dei diversi servizi, gli aspetti giuridici ed amministrativi connessi al capitolato ed alla stipula della successiva convenzione con la ditta aggiudicataria, non esplicitamente trattati, sono da definire e concordare fra le parti, compresa la definizione delle modalità di risoluzione delle controversie e del foro competente.

Articolo 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 320;

Codice Civile: articoli 812, 823, 826, 1453;

Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Legge 14 agosto 1991, n. 281;

Circolare Ministero Salute n. 9 del 10 marzo 1992;

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34;

Delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 4359/1993

Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Decreto Legislativo 30 novembre 1999, n. 502;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003;

Accordo Ministero Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n. 1868;

Legge 20 luglio 2004, n. 189;

ALLEGATO DELLA BOZZA DI CAPITOLATO



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. Epidemiologia e Servizio Sovrazonale Veterinario

Regolamento CE 1/2005;
Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Reg. CE 1069/2009;
Decreto Ministeriale 1 settembre 2009, n. 137;
Decreto 5 ottobre 2009;
Legge 29 luglio 2010, n. 120;
Circolare Ministero Salute 4 agosto 2010;
Legge 4 novembre 2010, n. 201;
Circolare Ministero Interno 18 maggio 2011;
Codice deontologico veterinario;

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, l'associazione/ente incaricato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a far osservare al personale/volontari le disposizioni sopra indicate.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Le spese per la stipula dell'atto sono a carico della ditta appaltatrice. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 26 novembre 1972, n. 642, come introdotto dal D.Lvo 4 dicembre 1977, n. 460.

L'inosservanza alle disposizioni previste nella presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.

A
L
L
E
G
A
T
I

ALLEGATI ALLA BOZZA DI CAPITOLATO

Allegato 1: Modulo di ricevimento segnalazione animali vaganti e/o feriti o malati

Luogo _____ data _____ ore _____

Il/La Sig./Sig.ra _____

residente a _____ in via/piazza _____

tel. _____

SEGNALA

di aver rinvenuto in via/piazza/località _____

nel Comune di _____

un animale incidentato vagante, ferito e/o malato:

Cane: razza _____ sesso M F

età _____ taglia _____ mantello _____

Gatto: sesso M F età _____ mantello _____

Altro _____

Il suddetto animale presenta la seguente sintomatologia apparente: _____

Ulteriori dichiarazioni: _____

Il sottoscritto _____, alle ore _____,
attiva telefonicamente la ditta convenzionata per il recupero ed il trasporto dell'animale presso:

• *Struttura* _____ *Veterinaria*
_____ *convenzionata con*
il Comune / consorzio di Comuni _____

• *Medico* _____ *veterinario* _____ *convenzionato*
_____ *per la visita clinica e gli interventi necessari.*

NOTE: _____

TIMBRO

Firma del Veterinario ASL

ALLEGATI ALLA BOZZA DI CAPITOLATO

Allegato 2: Modulo di autorizzazione ricovero animali vaganti e/o feriti o malati

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.^{ssa} _____

Veterinario Ufficiale ASL _____

VERIFICATO CHE:

in data _____ alle ore _____, è stato rinvenuto in via/piazza/località _____ nel Comune di _____, il seguente animale incidentato vagante, ferito e/o malato:

Cane: razza _____ sesso M F

età _____ taglia _____ mantello _____

Gatto: sesso M F età _____ mantello _____

Altro _____

Il suddetto animale è stato trasportato presso la Struttura Veterinaria _____ convenzionata con il Comune / consorzio di Comuni _____

Il suddetto animale presenta la seguente sintomatologia apparente: _____

Il/La Dr./Dr.^{ssa} _____ della Struttura Veterinaria sopra citata contesta l'ammissibilità dell'animale al Servizio di Pronto Soccorso convenzionato per i seguenti motivi: _____

- autorizza il ricovero
 non autorizza il ricovero
 prescrive i seguenti adempimenti _____

Data _____ ora _____

<i>Timbro</i>

Firma del Veterinario ASL

A
L
L
E
G
A
T
I

ALLEGATI ALLA BOZZA DI CAPITOLATO

Allegato 3: Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva)

(Art. 46, lettera a, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sig./Sig.ra _____
nata a _____, il _____
residente a _____ in via/piazza _____
tel. _____;

documento (carta d'identità/patente/passaporto): _____;
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di aver rinvenuto in via/piazza/località _____

nel Comune di _____

un animale incidentato vagante, ferito e/o malato:

Cane: razza _____ sesso M F
età _____ taglia _____ mantello _____

Gatto: sesso M F età _____ mantello _____

Altro _____

Il suddetto animale presenta la seguente sintomatologia apparente: _____

Ulteriori dichiarazioni: _____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data _____
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire in presenza dell'impiegato dell'Ente che richiede il certificato.

Parte riservata all'operatore della Struttura veterinaria convenzionata

Il sottoscritto _____, preso in custodia l'animale di cui
sopra, lo consegna:

- Al Sig. _____
- Al Veterinario Dr. _____

Data _____ ore _____
Firma dell'operatore

L'Amministrazione comunale potrà eseguire i controlli del caso per accertare se le prestazioni medico-veterinarie elargite per la cura di un animale rientrano nell'ambito dei servizi contemplati dalla convenzione oppure debbano essere addebitate al proprietario, al detentore o al richiedente la prestazione. Sarà cura dei Veterinari liberi professionisti, debitamente informati, provvedere ad ragguagliare i richiedenti se le prestazioni necessarie e/o richieste per l'animale da loro conferito possono rientrare nei servizi contemplati dalla convenzione.

ALLEGATI ALLA BOZZA DI CAPITOLATO

Allegato 4: Modulo di consegna animale di proprietà post intervento di pronto soccorso

Il/La Dr./Dr.^{ssa} _____ della Struttura
Veterinaria _____ convenzionata con il
Comune / consorzio di Comuni _____ per il
servizio di pronto soccorso veterinario su animali incidentati

CONSEGNA:

in data _____ alle ore _____ il seguente animale:

- Cane: razza _____ sesso M F
età _____ taglia _____ mantello _____
- Gatto: sesso M F età _____ mantello _____
- Altro _____

rinvenuto in data _____ in via/piazza/località _____
_____ nel Comune di _____

e sottoposto a cure veterinarie d'urgenza in Pronto Soccorso.

AL/ALLA

Sig./ra _____

Codice fiscale _____ nato/a _____

(prov. _____) il _____, residente in via/piazza _____

a _____ (prov. _____), tel. _____

Documento di identità tipo _____ numero _____

- previo pagamento della fattura n. _____ in data _____ (importo € _____)
- con impegno di pagamento delle prestazioni veterinarie di cui alla fattura n. _____ in data _____ (importo € _____) e richiesta di regolarizzare al più presto la posizione contabile, specificando che in difetto si procederà ad adire le vie legali

Si rilascia al proprietario copia della cartella clinica dell'animale.

Il Veterinario della Struttura Veterinaria

Il proprietario dell'animale

A
L
L
E
G
A
T
I

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

16/08/2010 11:41 045-8075058
12/08/2010 15:34 +390412791374

SERV. VETERINARIO VR
SERV. VETERINARI R. VI

PAG 02/02
02/02

Ministero della Salute
DSSA

0014021-P-04/08/2010
1.1.0.0/2010/17



007007



Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario
Uff. VI - Benessere Animale
Unità Operativa Tutela Animali

Alle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

ALL'ANCI FAX 0568 009239

ALL'ANPCI FAX 0174 787900

E p.c.

Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute - NAS
FAX 06 59944209

OGGETTO: Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione, in data 28 luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli animali in caso di incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofita nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto (articolo 177 del decreto legislativo n. 285/92 comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (articolo 189 del decreto legislativo n. 285/92 comma 9-bis).

L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

Loget-Fa

Referente/Responsabile del procedimento:

SC S. Cecconi tel 06.5994 2876
e-mail: s.cecconi-esterno@sanita.it
TC T. Cantorini tel 06.5994 2884
e-mail: t.cantorini-esterno@sanita.it
RM R. Matassa tel 06.5994 6763
e-mail: r.matassa@sanita.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE	
DATA	
- 5 AGO. 2010	
42641	
MAG. 05	

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

16/08/2010 11:41 045-8075058
12/08/2010 16:34 +390412791374

SERV. VETERINARIO VR
SERV. VETERINARI R. VF

PAG 01/02
PAG 01/02



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12/08/2010 | Protocollo N° 438260 | Class. E.740-04.2 | Prati. | Fasc. | Allegati N° 1/000

Oggetto: Modifica ed integrazione del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada.
Trasmissione nota ministeriale.

FAX

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS della Regione Veneto

LORO SEDI

In relazione all'oggetto, si comunica che dal 13 agosto p.v. entreranno in vigore le modifiche agli articoli 177 e 189 del D.Lgs. 285/1992, concernenti disposizioni in materia di mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila e di comportamenti in caso di incidenti con danni ad animali, approvate con Legge 120 del 29.07.2010.

A tal proposito si allega alla presente la Nota del Ministero della Salute 0014521-P-04/08/2010, in cui si evidenzia la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e di intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno da incidente.

Tenuto inoltre conto dei diversi Enti coinvolti dalla problematica e che la normativa vigente ben identifica nei Servizi Veterinari del SSN l'Autorità ufficiale competente in materia di salute e benessere animale, è inoltre opportuno che vengano definite più specificatamente le modalità per l'intervento ed il coordinamento delle attività di cui trattasi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Sanità Animale, Igiene Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche
Dott. Michele Brichese

MB/fc

Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Ufficio Nutrizione Animale e Benessere e-mail: sanita_animale@regione.veneto.it	Dirigente: Dott. Michele Brichese Responsabile: Dott. ssa Chiara Falzetta Site Web: www.resalun.veneto.it	Telefono: 041/2791303 Telefono: 041/2791583 Fax: 041/2791330 - 1374
--	---	---

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

MODULARIO
INTERNO - 5



Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 18/05/2011
Prot. 300/A/4631/11/108/29

MOD. 5 G.



187316

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

OGGETTO: Disposizioni per la protezione degli animali che si trovano sulle strade di cui all'art. 189 C.d.S, come modificato dall'art. 31 della Legge 120/2011.

Legge 4.12.2010 n. 201, recante "Disposizioni in materia di trasporto di animali da compagnia, in attuazione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia".

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA

L'art. 31 della Legge 120/2010 ha introdotto significative novità in materia di tutela degli animali che si trovano sulla strada.

Infatti, l'art.189, comma 9-bis, punisce il comportamento del conducente che, dopo aver provocato un incidente da cui derivano danni per gli animali d'affezione, da reddito o comunque protetti, non si ferma e pone in atto misure idonee per assicurare il soccorso degli animali feriti.

La stessa norma punisce, sia pure in misura più modesta, anche l'omissione degli obblighi sopraindicati posta in essere da persone diverse dal conducente responsabile che sono comunque coinvolte nell'incidente, (es. altri soggetti coinvolti nell'incidente).

L'importante disposizione, che serve ad accrescere la tutela degli animali, deve essere oggetto di una più puntuale e scrupolosa applicazione

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

MODULARIO
INTERNO - 5



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

da parte dei dipendenti Uffici che dovranno essere opportunamente sensibilizzati affinché, in qualsiasi caso di segnalazione di tali atti illeciti da parte di persone che vi hanno assistito, siano tempestivamente attivate, in quanto possibile, le ricerche dei veicoli dei responsabili, utilizzando le stesse tecniche operative degli analoghi casi in cui oggetto dell'illecito siano le persone.

L'attività di contestazione degli illeciti amministrativo può, infatti, essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto del fatto, allo stesso modo in cui la stessa attività è formalizzata per tutti gli altri illeciti amministrativi commessi in occasione di un sinistro stradale al quale non abbia assistito materialmente l'agente accertatore.

La Legge 4 dicembre 2010 n. 201, ratificando e dando attuazione alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha dettato disposizioni in materia di trasporto di tali animali.

Infatti, nella movimentazione gli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi membri ed in provenienza da Paesi terzi debbono:

- essere muniti di passaporto come da Regolamento CE 998/2003;
- essere identificati tramite sistema elettronico (microchip);
- essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Nel passaporto devono essere attestati dal veterinario, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

La normativa ha vietato l'introduzione nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta di cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

A
L
L
E
G
A
T
I

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

La LAV, Lega Anti Vivisezione, in collaborazione con l'Associazione Animals'Angels e con il patrocinio di questo Ministero e del Ministero della Salute, ha realizzato una pubblicazione che si propone lo scopo di fornire un aggiornato supporto informativo per gli operatori del settore, indispensabile per svolgere un'efficace azione di controllo e contrasto alla movimentazione, in ambito comunitario, di cani e gatti.

Il manuale, che sarà distribuito al più presto a codesti Uffici, oltre ad illustrare la normativa europea e nazionale, fornisce utili procedure di controllo. Infatti dal mese di ottobre 2004 sono entrate in vigore le nuove disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la movimentazione tra Paesi membri dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti da Paesi terzi, nel territorio comunitario.

A fine di illustrare nei dettagli la normativa in questione, la predetta Associazione ha manifestato sin da ora la propria disponibilità a partecipare a titolo gratuito e senza oneri per l'Amministrazione, con propri qualificati rappresentanti, ad incontri informativi e di supporto per le Forze di Polizia che operano sulle strade e che potrebbero essere tenuti direttamente presso gli Uffici di Polizia.

Ritenendo che tale collaborazione possa costituire un'occasione di prezioso arricchimento per il personale della Polizia Stradale, codesti Uffici, nell'ambito dell'attività di aggiornamento professionale e previe dirette intese con la stessa Associazione, vorranno programmare incontri teorico-pratici sulla materia avvalendosi del contributo e dell'esperienza dei rappresentanti della predetta Associazione. Referente per la LAV è il sig. Roberto BENNATI, che può essere contattato presso la sede di Roma dell'Associazione sita in via Piave, 7 tel.06/4461325.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sgalla

aV

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto
e soccorso di animali in stato di necessita'. (12G0238)**

([GU n. 289 del 12-12-2012](#))

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo' essere considerato in stato di necessita', anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorita' di polizia stradale per i necessari controlli;

Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;

Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumita' pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», così come modificato dall'articolo 31, comma 1, della [legge 29 luglio 2010, n. 120](#), il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.

2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 156 codice della strada.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in:

a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto;

b) veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

c) veicoli in disponibilita' degli enti proprietari e concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o N1.

2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza.

3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonche' le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Art. 3

Immatricolazione

1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati:

a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro;

b) ai sensi dell'articolo 85 codice della strada, nonche' dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente:

a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;

b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalita' di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita' principale, il trasporto od il soccorso di animali;

d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell'espletamento dei propri compiti di istituto;

e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade.

3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono disporre dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, a titolo di proprieta', di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di circolazione e' rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono altresì disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

dell'articolo 94, comma 4-bis, codice della strada, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta giorni e' ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli gia' in disponibilita' del locatario, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

4. Il veicolo locato senza conducente e' utilizzato per il medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.

Art. 4

Utilizzo dei veicoli

1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a):

a) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanita' pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;

b) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;

c) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;

d) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.

2. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 5

Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva

1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessita' dell'animale soccorso o trasportato.

2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 e' altresì consentito:

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

a) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;

b) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita' dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

c) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessita', cosi' come disciplinato all'articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Art. 6

Stato di necessita'

1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' funzioni vitali o che provoca l'impossibilita' di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Art. 7

Documentazione

1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessita' dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest'ultimo caso, si applica la procedura di cui al comma 2.

2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8, codice della strada, l'intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessita' dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Art. 8

Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli previsti all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità per la compilazione e l'aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le finalità di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2012.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012.

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 259.

Allegato 1

Caratteristiche tecniche delle autoambulanze veterinarie

1. Caratteristiche generali.

1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2;

1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto definito dalla normativa vigente per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie, trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto).

1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:

di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;

di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al successivo punto 2, confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile, destinato all'alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto.

ALLEGATI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

2. Compartimento sanitario.

Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di un compartimento sanitario separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o sportello e' ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso agli animali in stato di necessita'.

Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.

Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;

larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.

Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili.

3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore.

3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2., la scritta AMBULANZA VETERINARIA dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.

3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo.

4. Accessori.

Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2 estintori: uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.

LEGENDA

Abbreviazioni	Testo legislativo
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
D.L.vo	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
L.	Legge
L.R.	Legge Regionale
Reg.	Regolamento